

259.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 MARZO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	16127	PICCINELLI	16144, 16152
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		PISICCHIO	16143, 16152
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli (2291);		POCHETTI	16167, 16168
GRAMEGNA ed altri: Disciplina dell'avviamento al lavoro e dell'accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli (<i>Urgenza</i>) (1602) .	16128	POLOTTI	16140, 16151
PRESIDENTE	16128	PUCCI DI BARSENTO	16132, 16151
ALINI	16171	Proposte di legge (<i>Annunzio</i>) . .	16127, 16175
AZIMONTI, <i>Relatore</i>	16145, 16166, 16167, 16168, 16169	Interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	16175
CASSANDRO	16128	Petizioni (<i>Annunzio</i>)	16127
CORTI	16142, 16152	Sui lavori della Camera:	
COTTONE	16143	PRESIDENTE	16175
DI MARINO	16170	Votazioni a scrutinio segreto dei disegni di legge:	
DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . .	16146, 16150, 16166, 16167, 16168, 16169, 16170	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente: « <i>Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili</i> » (2191);	
GIRAUDI	16145, 16152	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, recante provvidenze per il credito edilizio (<i>Approvato dal Senato</i>) (2332);	
GRAMEGNA	16129, 16167, 16169	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli (2291)	16172
MAZZOLA	16138, 16167, 16168, 16169, 16170		
MENICACCI	16134, 16167		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 6 febbraio 1970.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Carenini, Corà, Gitti e Tantalo.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MAGGIONI: « Qualificazione professionale e disciplina delle attività degli estetisti, truccatori, depilatori e massaggiatori » (2366);

AMODIO: « Norme integrative della legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali » (2367);

MAGGIONI: « Modificazione delle norme in materia di assicurazioni dei dipendenti da enti locali e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza assunti per brevi periodi » (2368);

MAGGIONI: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (2369).

Saranno stampate e distribuite. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Sono state presentate, inoltre, le seguenti proposte di legge dai deputati:

MASCOLO ed altri: « Assunzione a carico dello Stato della spesa occorrente per la sistemazione delle lagune di Lesina e di Varano » (2370);

BOLOGNA ed altri: Provvedimenti a favore dei docenti delle classi differenziali della scuola media » (2371);

CICCARDINI ed altri: « Norme per l'acquisto di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata » (2372);

DE' COCCI ed altri: Istituzione del corpo dei tecnici dello Stato » (2373);

CINGARI: « Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (2374);

MAGGIONI e MIOTTI CARLI AMALIA: « Inquadramento del personale delle biblioteche universitarie » (2375).

Saranno stampate e distribuite. Poiché esse importano onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del Regolamento — la data di svolgimento.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

ARMANI, *Segretario*, legge:

Giannoni Alessandro, da Foligno (Perugia), chiede l'emanazione di norme concernenti miglioramenti delle pensioni di guerra (133);

il deputato Sponziello presenta la petizione di Iorio Antonio, da Barletta (Bari), che chiede l'emanazione di norme concernenti i pensionati in considerazione del vuoto legislativo creato da alcune sentenze della Corte costituzionale (134);

il deputato Isgrò presenta la petizione di Germino Antonio, da Solarussa (Cagliari) che chiede l'emanazione di norme che stabiliscano il diritto alla pensione dei giudici conciliatori (135).

PRESIDENTE. Le petizioni testè lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli (2291) e della proposta di legge Gramigna ed altri: Disciplina dell'avviamento al lavoro e dell'accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli (urgenza) (1602).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli » (2291); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gramigna, Caponi, Tognoni, Arzilli, Bardelli, Bruni, Bo, di Marino, Fregonese, Gessi Nives, Giannini, Guglielmino, Marras, Martelli, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Scutari, Scipioni, Tripodi Girolamo e Venturoli: « Disciplina dell'avviamento al lavoro e dell'accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli » (1602).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Cassandro. Ne ha facoltà.

CASSANDRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, questa dei decreti-legge sta diventando una pericolosa abitudine nel nostro paese. Sono in gioco principi che regolano le competenze degli organi costituzionali sovrani, dal rispetto delle quali discende il retto funzionamento di uno Stato come il nostro che, sino a prova contraria, è ancora uno Stato di diritto.

La via della decretazione di urgenza è una via scivolosa, una sorta di china e guai se fosse consentito ad un governo, forte di fronte ad un Parlamento sempre più debole, ma sempre più debole di fronte ai centri di potere che hanno modo di far manovrare la piazza, di farne uso continuo. La straordinarietà del ricorso a questo strumento normativo fu consacrata nell'articolo 77 della nostra Costituzione il quale non parla di norme di legge ma di provvedimenti provvisori con forza di legge e non già per improprietà di linguaggio ma con piena consapevolezza; si voleva affermare che non si trattava di vere e proprie norme di legge ma di misure provvisorie con forza di legge che acquistavano il carattere di definitività soltanto se e

quando il Parlamento le avesse convertite in legge, quando cioè ci fosse stata novazione della fonte produttiva. Perché vi sia un intervento governativo di tal genere deve essere dimostrata l'eccezionalità dell'intervento stesso.

Il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione dispone infatti che il governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge in casi straordinari di necessità e di urgenza. L'eccezionalità di questo trasferimento di competenze dal Parlamento al governo è confermata dal primo comma di questo medesimo articolo 77 che dichiara: « Il governo non può senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria ».

Ora che possa considerarsi un caso di straordinaria necessità ed urgenza riordinare gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, costituenti titolo per il conseguimento delle prestazioni previdenziali in connessione con le norme sul collocamento, nonché prorogare per un breve periodo transitorio la validità degli elenchi esistenti non può essere in buona fede affermato da nessuno.

La straordinaria necessità ed urgenza non potrebbe esser fatta valere nemmeno per la proroga degli elenchi esistenti per un breve periodo di tempo, ma anche se si volesse concedere che per codesta proroga militassero quei motivi la conseguenza sarebbe questa sola: che si potevano adottare con decreto-legge le disposizioni, e soltanto le disposizioni, che provvedono appunto a prorogare la validità degli elenchi.

Ma un altro argomento mi pare fondamentale. Nell'emanare provvedimenti urgenti il governo rompe l'ordine delle competenze regolate dalla Costituzione, impegna la sua responsabilità e la successiva conversione adempie anche la funzione di un atto di indennità, come dicono i giuristi, che elimina la responsabilità dei ministri. Ma dove è oggi un governo responsabile? Quello Rumor, il cui ministro del lavoro presentò il disegno di legge, è dimissionario ed è rimasto in piedi per l'ordinaria amministrazione e non può assumere impegni ed essere responsabile costituzionalmente di atti legislativi che esulano appunto dall'ordinaria amministrazione.

Riteniamo pertanto che la forma del decreto a nostro avviso avrebbe potuto trovare la sua giustificazione solo nel secondo comma dell'articolo 18 del presente decreto-legge,

laddove si dice che le disposizioni di cui all'articolo 1 eccetera sono prorogate al 31 dicembre 1970.

Il decreto-legge presenta inoltre un'incongruenza: mentre il fine dichiarato nell'articolo 1 è quello di riordinare gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli costituenti titolo per il conseguimento delle prestazioni previdenziali in connessione con le norme sul collocamento dei lavoratori (e parrebbe che la materia del collocamento stesso dovesse restare immutata salvo eventuali ritocchi per il coordinamento necessario con il riordinamento degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli), di fatto il testo normativo in esame apporta sostanziali modifiche all'ordinamento sul collocamento, non dissimili da quelle apportate dagli articoli 33 e 34 dello statuto dei lavoratori nel testo approvato dal Senato, tanto che non inopportuno sarebbe stato esaminare questo problema del collocamento della manodopera agricola in uno con quello relativo al collocamento della manodopera industriale in corso di normale *iter* legislativo.

Devo fare ancora un'altra considerazione sull'articolo 77 della Costituzione. Esso fa obbligo ai Presidenti di convocare le Camere appositamente anche se queste siano sciolte. « Quando » — è detto — « il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni ».

Il decreto-legge fu presentato nella seduta del 3 febbraio quando il Presidente Rumor non si era ancora dimesso, per cui la Camera avrebbe potuto esaminare il disegno di legge di conversione prima della sospensione dei lavori per la crisi o immediatamente dopo. Al contrario si è voluto dare la veste di un decreto a una legge ampia, complessa, largamente innovatrice, non del tutto chiara, non sufficientemente approfondita ed esaminata, impedendo al Parlamento la pacata discussione che essa richiede e per di più in assenza di un Governo responsabile.

Erano queste, onorevoli colleghi, le considerazioni che mi premeva far rilevare ai colleghi di tutte le parti per una più seria meditazione del provvedimento in esame per il quale, d'altra parte, il mio gruppo non potrà certamente dirsi favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gramegna. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il gruppo comunista interviene in questo dibattito tenendo conto che ancora ieri delegazioni unitarie di lavoratori agricoli provenienti da ogni regione d'Italia hanno avuto contatti con i vari gruppi parlamentari per sottolineare ancora una volta l'esigenza da un lato di completare l'*iter* legislativo per la disciplina del collocamento e dell'accertamento dei diritti previdenziali e dall'altro di arrivare rapidamente a sciogliere due nodi che sono intimamente stretti e collegati al provvedimento al nostro esame, cioè la completa parificazione dei trattamenti previdenziali e l'emanazione delle norme delegate ai sensi della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di indennità di disoccupazione.

Sarebbe stato opportuno, onorevoli colleghi, che contestualmente alla conversione in legge del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, che è oggi alla nostra attenzione, il Parlamento fosse stato impegnato a definire anche questi aspetti che nell'accezione più larga interessano braccianti, salariati, compartecipanti, coloni, coltivatori diretti e fittavoli.

Noi vogliamo cogliere l'occasione di questo dibattito per sollecitare la rapida definizione di questi aspetti con la emanazione urgente dei relativi provvedimenti affinché nelle campagne si renda giustizia a milioni di lavoratori che da anni vanno combattendo lotte dure e drammatiche perché cessino condizioni di inferiorità non oltre ammissibili in un paese civile e democratico come il nostro.

Detto questo, a me preme rilevare che giungiamo con enorme ritardo al dibattito sulla materia del collocamento, specie di quello agricolo, come primo passo verso la sistemazione di tutta la materia interessante la pluralità dei lavoratori italiani.

Il ritardo da noi denunciato anche nella relazione che accompagna la nostra proposta di legge presentata alla Camera e al Senato il 19 giugno 1969 viene riconosciuto, proprio in premessa, dall'onorevole Azimonti, relatore sul provvedimento di cui ci occupiamo, allorché afferma che « da tempo e da ogni parte politica si va ripetendo che la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente la disciplina sul collocamento, non risponde più alle reali esigenze del momento a causa dei profondi mutamenti intervenuti non solo rispetto alla nuova situazione nel mercato della manodopera ma altresì nella complessa realtà sociale ».

Bisogna subito dire che la coscienza civile del paese, le forze sociali e politiche che si

richiamano più direttamente al mondo del lavoro, non solo hanno avvertito il problema, ma da tempo hanno premuto affinché esso venisse affrontato e risolto definitivamente. La responsabilità del fatto che non si sono finora colmati i ritardi, che non si è finora modificata una situazione che si è lasciata incancrenire, è facilmente individuabile. I governi a diversa composizione e variamente sorretti che si sono succeduti in circa 21 anni hanno caparbiamente rifiutato una moderna soluzione del problema. Ma, se da parte del potere pubblico si è mantenuto, nel corso di questi anni, un atteggiamento del tipo di quello che ho denunciato, d'altra parte bisogna dire e sottolineare il valore delle lotte che durante questi 21 anni hanno condotto i lavoratori italiani, e particolarmente quelli delle regioni meridionali, per la conquista di più elevati livelli di occupazione, tenuto conto della situazione reale di quelle zone del paese; per eliminare i ricatti e la corruzione nelle assunzioni e porre quindi fine al mercato di piazza e alla mafia del collocamento; per la riforma del sistema e la conquista di un reale potere nella gestione del mercato del lavoro.

Questi problemi hanno assunto sempre maggiore rilievo, specie nel corso degli ultimi due anni, caratterizzati da un poderoso movimento che ha visto unita la classe operaia e le masse braccianti e contadine, tutte protagoniste di lotte unitarie combattute per affermare legittimamente il proprio potere nei luoghi di produzione e nella società. Nelle lotte contrattuali, come in quelle più generali, sono balzate prepotentemente alla ribalta, insieme con i temi del lavoro, delle trasformazioni, delle irrigazioni, specie nelle campagne, le questioni del collocamento agricolo come condizione per liquidare quello che anche l'onorevole Azimonti ha definito nella relazione « l'aberrante fenomeno del mercato di piazza » o « caporalato dell'occupazione », che è stata — continua il collega relatore — « la causa non ultima di dolorose esplosioni ».

Il compianto compagno onorevole Brodolini, ben conscio di questo, all'indomani dei dolorosi fatti di Avola assunse un solenne impegno: cancellare questa vergogna. I grandi scioperi unitari nazionali delle campagne, i forti movimenti nelle zone meridionali, la manifestazione nazionale dei braccianti organizzata a Roma e poi revocata, hanno ricordato questo impegno e in pari tempo, tenendo conto della scadenza delle norme in materia di accertamento ai fini previdenziali e della necessità di uno stretto collegamento con il collocamento, hanno richiesto un provvedi-

mento urgente, che è stato varato dopo consultazioni assai vaste con i sindacati nel testo del decreto-legge al nostro esame.

Come ho avuto modo di dichiarare in Commissione, pur essendo in linea generale contrario all'uso del decreto-legge, nel caso specifico l'urgenza giustifica lo strumento utilizzato dall'onorevole Donat Cattin quale ministro del lavoro per portare a soluzione una questione urgente e grave che interessa la pluralità dei lavoratori agricoli del nostro paese.

La conquista del provvedimento, emerso dopo le consultazioni e con la partecipazione dei sindacati, rappresenta un fatto di notevoli dimensioni e di larga portata che, nelle sue linee generali, salvo alcune riserve anche di fondo, viene da noi valutata positivamente. Certo, come il relatore, anche noi non ci nascondiamo che con la nuova normativa, specie in certe zone del paese e per gruppi di lavoratori e categorie, si porranno grosse questioni. Poniamo mente alla situazione dei lavoratori agricoli meridionali, di certe zone dell'Italia meridionale dove la media di occupazione si aggira su un numero di giornate veramente basso. Si porranno grosse questioni di natura previdenziale, alle quali il legislatore deve poter dare risposte pertinenti con provvedimenti efficaci e tempestivi.

La valutazione positiva cui noi giungiamo parte da alcuni punti fermi. Anzitutto è una conquista delle lotte delle masse lavoratrici; sconfigge i tentativi posti in essere da forze politiche che ritenevano immutabile la situazione in questa materia per continuare ad esercitare il predominio nelle campagne; rappresenta un colpo alla grande industria agraria e a quanti, speculando sulla disoccupazione, hanno tratto profitto attraverso la mediazione, il caporalato, la mafia nelle assunzioni; costituisce una fase nuova per lotte più avanzate; fa compiere un passo avanti al potere democratico dei sindacati.

Ma, assieme a questo e con tutto questo, bisogna dire che un aspetto di notevole rilevanza politica è costituito dal fatto che la nuova strumentazione della disciplina del collocamento — specie se andremo ad eliminare alcune incongruenze — colpisce nel punto più delicato tutto un sistema di potere che opprime, sfrutta, ricatta le masse povere delle campagne meridionali e le utilizza come serbatoio di mano d'opera per il nord ed i paesi del Mec.

È un notevole fatto politico che in tutti i comuni sorgano commissioni formate — giustamente — a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori, le quali ricevono i piani col-

turali (che andrebbero discussi), formulano le previsioni di occupazione, possono far proposte per i livelli di occupazione, avviano i lavoratori al lavoro secondo giustizia, formano gli elenchi anagrafici, debbono far rispettare le leggi. È stato giustamente detto che tutto un vecchio e mostruoso sistema di potere, basato sul ricatto della fame e sulle clientele, viene colpito.

Dovrebbero cessare gli episodi denunciati per esempio dal settimanale *Noi donne* che proprio l'altro ieri ha visto assolti alcuni propri giornalisti comparsi davanti alla IV Sezione penale del Tribunale di Roma per un articolo intitolato *Vendono donne per 100 mila lire al mese*, in cui si denunciava la tratta delle braccianti esercitata da mediatori che percepivano tangenti sul salario. Debbono cessare episodi come, per esempio, quello denunciato dal settimanale *L'opinione pubblica* di Parma che nel n. 25 del giugno 1969 riproduce la lettera di un avvocato in cui è scritto: « Il mediatore signor Allegri Nello mi incarica di richiederle il pagamento della somma di lire 20 mila dovuta a titolo di provvigione per la sistemazione di due spesati vaccari alle dipendenze del signor Rizzi Bruno dall'11 novembre 1965. La invito pertanto a versare al mio studio la predetta somma, oltre 4 mila lire di spese legali, entro e non oltre 5 giorni dalla presente, e così in totale lire 24 mila. In difetto, sarò costretto a passare agli atti giudiziari ».

Di solito, però, i mediatori — ed anche i loro legali — sono stati più furbi, tanto da non lasciare simili tracce del mercato dei salariati, che avrebbe potuto continuare indisturbato se la normativa precedente fosse rimasta in piedi.

Debbono cessare questi episodi! Col provvedimento attuale, se effettivamente applicato, certo si crea un nuovo clima politico ed un nuovo rapporto di forze e di potere.

Ma, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, detto tutto questo e fatte queste valutazioni per esaltare il valore delle conquiste realizzate, non possiamo in alcun modo sottacere che il provvedimento giunto ora in aula lascia aperti una serie di problemi e ciò malgrado il lungo e faticoso lavoro svolto presso la Commissione lavoro tempestivamente convocata, lavoro che ha portato ad introdurre alcune variazioni ed ha richiesto l'impegno dell'onorevole ministro, dell'onorevole sottosegretario e di tutti i commissari di tutte le parti politiche; e per quanto il provvedimento stesso rappresenti quell'importante fatto nuovo di cui si è detto, il fatto che una

serie di problemi rimangano aperti almeno rispetto ad una formulazione di cui erano stati informati i sindacati dopo una serie di incontri al Ministero del lavoro, è largamente riconosciuto e gli emendamenti presentati non solo da noi e dai compagni del PSIUP — emendamenti unitari — ne sono la testimonianza. Vi sono emendamenti presentati anche da gruppi di maggioranza che sottolineano queste lacune, che ancora vi sono nel provvedimento. Mentre lo spirito della legge si muove nella direzione di attribuire poteri decisionali alle commissioni, questo spirito viene limitato allorché all'articolo 6 si stabilisce che il collocatore comunale deve essere il presidente delle commissioni (e qui siamo nel tipico caso del controllore controllato).

Non convince la tesi, dell'onorevole Azimonti e della maggioranza della Commissione, che questa sarebbe la via più giusta per andare avanti. È vero che vi è persino chi in questo Parlamento vuole togliere la vicepresidenza ai rappresentanti dei lavoratori, se sarà presentato in aula, come è stato annunciato in Commissione, un emendamento in questo senso del partito socialista unitario, con cui evidentemente si tende ad ulteriormente peggiorare e limitare i compiti delle commissioni comunali.

Noi non concordiamo con la maggioranza della Commissione allorché ritiene, negli articoli 7, 12 e 16, che in materia di ricorsi i direttori degli uffici del lavoro decidono su taluni atti dopo aver « sentito » la commissione. (*Interruzione del relatore Azimonti*). Per noi questo rappresenta una grave limitazione ai poteri sovrani dell'organo collegiale; col nostro emendamento noi chiediamo la modifica di tali articoli per affermare il pieno potere delle commissioni nella materia in questione.

Così dicasi per quanto riguarda l'articolo 15 sulle calamità. Sono previste le richieste nominative. Noi vorremmo che venisse ripristinato nella stesura primitiva il testo, nel senso che si dovrebbe fissare il termine di gravi calamità naturali; il ripristino della norma relativa alla concessione dei contributi pubblici a quelle aziende che non violano le leggi, anche tenendo conto di alcune norme fissate nello statuto dei diritti dei lavoratori.

All'articolo 18, allo scopo di consentire alle commissioni di esercitare pienamente le proprie funzioni e di predisporre coscientemente gli elenchi anagrafici, noi riteniamo — e abbiamo proposto un emendamento in proposito — che, per potere garantire alle commissioni comunali l'esercizio delle pro-

prie funzioni e la formulazione degli elenchi anagrafici conformemente alle risultanze che si avranno, il termine entro il quale dovrebbero venire a decadere gli elenchi anagrafici dovrebbe essere spostato al 31 dicembre 1971, almeno per le province in cui vigeva il sistema di proroga.

Insieme con questi emendamenti ve ne sono altri che riguardano la funzionalità delle commissioni con il relativo problema dei gettoni di presenza alle commissioni comunali, per consentire ai lavoratori di esercitare pienamente la propria funzione e di partecipare attivamente e coscientemente al lavoro delle commissioni stesse. In questo senso non vi è solo un nostro emendamento, ma anche, credo, emendamenti di altre parti politiche.

La Commissione agricoltura, in sede di espressione del parere sul disegno di legge al nostro esame, si è pronunciata — credo alla unanimità — nel senso che debba essere garantito alle commissioni comunali e anche alle regionali questo gettone.

Altrettanto dicasi per i piani colturali. Sarebbe opportuno che i piani colturali presentati dalle grandi e medie aziende venissero discussi con le commissioni comunali. Insieme con questi elementi, ve ne sono altri sui quali non voglio più tornare.

I nostri emendamenti in sostanza, come si vede, mirano a colmare vuoti e lacune, specialmente per quanto riguarda le commissioni. Tenuto conto dello scarso numero di ispettori del lavoro, degli organici ristretti degli ispettorati del lavoro, nonché delle difficoltà che si incontrano in una situazione come quella delle campagne, noi vorremmo che fossero affidati alcuni compiti ispettivi anche alle commissioni.

I nostri emendamenti — quelli del PCI e del PSIUP — mirano quindi a colmare vuoti e lacune che, diversamente, potrebbero avere ripercussioni e creare difficoltà in qualche zona del paese. Certo, anche colmando queste lacune, molti problemi rimangono aperti in relazione ai livelli dell'occupazione e alla regolazione dell'intervento pubblico nel sistema dei trasporti pubblici collettivi, i quali dovrebbero esercitare una funzione collaterale per evitare appunto che uno degli strumenti utilizzati dai caporali e dai mediatori venga messo in essere tra i paesi tributari della manodopera alle aziende.

Questo è un altro argomento sul quale occorre riflettere.

Vorrei svolgere brevemente adesso alcune considerazioni su qualche garanzia ulteriore anche per i piccoli coltivatori diretti.

Il provvedimento, anche da questo punto di vista, non ci soddisfa pienamente. Però, a nostro modo di vedere e secondo le valutazioni che prima abbiamo fatto, esso rappresenta un passo avanti molto importante verso la riforma generale del sistema di collocamento anche per gli altri settori. Le lotte dei braccianti, dei coltivatori diretti, le lotte unitarie dei lavoratori agricoli italiani, l'impegno dei partiti di sinistra, le possibili convergenze su nuovi provvedimenti, potranno rappresentare un ulteriore punto di avanzamento della condizione dei lavoratori agricoli del nostro paese.

Noi partiamo da questo primo risultato per andare verso traguardi più avanzati. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pucci di Barsento. Ne ha facoltà.

PUCCI DI BARSENTO. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame sembra per la verità male inserirsi nella realtà dell'agricoltura italiana di oggi e semmai esso sembra più consono a situazioni che sono ormai superate.

Il mio collega Cassandro ha già espresso l'opinione del nostro gruppo circa l'inopportunità di ricorrere al decreto-legge per il provvedimento in esame. Questa critica è valida almeno per la maggior parte delle disposizioni contenute nel provvedimento stesso. Il decreto tutt'al più sarebbe stato giustificato per una limitatissima disposizione riguardante la scadenza degli elenchi anagrafici al 31 dicembre 1969.

In linea generale vorrei far notare una deplorabile abitudine che si va diffondendo: quella cioè di usare lo strumento del decreto-legge per far fronte, e con ritardo, a quelle decisioni che avrebbero dovuto essere prese tempestivamente. Accade inoltre che il decreto-legge, che viene motivato da una particolare situazione di necessità e urgenza, è poi usato per introdurre nella nostra legislazione una nuova normativa senza averne fatto oggetto di una compiuta discussione parlamentare.

La situazione dell'agricoltura italiana attualmente si differenzia profondamente tra nord e sud e non risponde assolutamente alle condizioni che determinano molti disposti del presente decreto.

Qual è la realtà dell'agricoltura italiana nel nord? Il nord industrializzato risente di

una situazione obiettiva che non è solo una situazione italiana ma è, ormai, mondiale. L'era post-industriale in cui siamo entrati si distingue per la rapidità dei tempi della produzione industriale. A questo fa riscontro la lentezza che caratterizza la produzione agricola, sottoposta a leggi naturali immutabili. In una fase storica in cui l'impiego del tempo costituisce un elemento economicamente sempre più rilevante, è naturale che l'attività agricola diventi progressivamente una attività sempre più povera, sempre più misera in confronto a quella industriale e post-industriale.

Basterebbe questa considerazione per qualificare l'aspetto economicamente negativo dell'attività agricola in tutto il mondo e per giustificare un progressivo svuotamento delle campagne a favore delle città. Ma vi sono altri motivi che costituiscono oggi elementi negativi per il futuro dell'agricoltura: il desiderio di lavoratori dipendenti e di imprenditori di un ambiente di lavoro protetto dalle categorie, la forte incidenza delle condizioni meteorologiche sull'andamento della agricoltura, ecc.; comunque la realtà odierna registra uno svuotamento delle campagne che si va facendo, in tutto il mondo, più intenso. Ciò comporta da parte di un governo responsabile la presa di coscienza di una situazione che va opportunamente corretta, con quei provvedimenti che possano garantire delle facilitazioni, delle condizioni di obiettiva sicurezza per tutti coloro che si occupano di lavori agricoli.

Tali situazioni sono state in altri paesi in parte corrette con provvedimenti di assistenza all'agricoltura, che arrivano, in certi casi, a configurare l'agricoltura stessa non più come un'attività produttiva, ma come una vera e propria attività di servizio, che va assistita anche economicamente a tutti i livelli, garantendo a tutti coloro che all'agricoltura si dedicano un minimo di reddito e di redditività, quali che siano le condizioni meteorologiche e di mercato che si verificano durante l'annata. Ebbene, come dicevo, questo indirizzo sembra essere contraddetto da una politica governativa che si va instaurando.

Al Senato è stato discusso e approvato un provvedimento circa le affittanze agrarie, la cui portata è veramente assai preoccupante. Si pensi, ad esempio, cosa potrà avvenire a tante aziende, grandi, medie e piccole, che, mancando di grandi capitali, hanno affittato i loro terreni a grandi imprese fornite di macchinari assai costosi che, proprio per la larghezza di mezzi di cui dispongono, possono

attuare su larghe estensioni colture particolari e che in base alla legge surricordata, potranno perdere la proprietà dei terreni affittati in favore delle aziende affittuarie. Oggi siamo in presenza di un altro provvedimento, che in sé contiene disposti che lasciano assolutamente perplessi.

In primo luogo lo Stato, con tale provvedimento, abdica ad una propria istituzionale funzione, concedendo la gestione del collocamento, praticamente, soltanto ad una parte in causa, cioè ai rappresentanti dei sindacati, che attualmente non hanno la personalità giuridica prescritta, per esercitare « funzioni pubbliche », dall'articolo 39 della Costituzione.

Inoltre, con questo decreto-legge si viola deliberatamente l'impegno internazionale assunto dall'Italia con la ratifica e il recepimento nel proprio ordinamento, con la legge 30 luglio 1952, n. 1089, dalla convenzione 9 luglio 1948, n. 88, dell'Organizzazione internazionale del lavoro che all'articolo 4, punto 3, prevede l'obbligo per i paesi firmatari di designare in numero uguale, nelle commissioni per il collocamento, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, e all'articolo 9, punto 1, prescrive che il personale addetto al collocamento deve essere composto da funzionari pubblici indipendenti da ogni cambiamento di governo e da ogni indebita influenza esterna.

Il decreto-legge al nostro esame capovolge questa concezione ed affida ad una parte, praticamente, la decisione in materia di collocamento. Ora le innovazioni sono sempre interessanti, desiderabili, ma fino a quando si vive o si desidera vivere in uno Stato di diritto, il fatto che lo Stato abdichi ad una funzione che deve essere di obiettiva giustizia verso le parti interessate e lo faccia a favore di una parte, costituisce un precedente errato, contro il quale noi lotteremo sempre, qual si sia la parte a cui delle funzioni di questa importanza venissero affidate.

È difficile poi prevedere come il provvedimento in pratica opererà. Quando si pensa però alla redditività dell'agricoltura di oggi, alle possibilità che sono offerte in vari campi per investimenti che, richiedendo minore rischio e minore fatica, danno redditi assai maggiori, l'adozione di un provvedimento di questo genere può essere un ulteriore disincentivo all'interessamento verso la terra. Nella mia Toscana è frequente il caso di larghe zone completamente abbandonate poiché non si trova la manodopera, dato che, a qualsiasi condizione tale manodopera operasse, non vi

è redditività neanche qualora questi terreni venissero dati gratuitamente in gestione o in proprietà. In questa situazione noi rischiamo di incoraggiare il fenomeno dell'abbandono della terra, che è proprio il contrario di quanto con il « piano verde » e con altre disposizioni legislative noi vorremmo perseguire.

Sembra vi sia contraddizione evidente tra i vari provvedimenti che i governi succedutisi in questi anni hanno voluto adottare. Questa ultima contraddizione si verifica oggi, in un momento particolare, mentre il Governo è in carica soltanto per l'ordinaria amministrazione, e la forma del provvedimento, quella del decreto-legge, riteniamo sia assolutamente ingiustificata.

Mi auguro che nel corso della discussione si possa modificare questo provvedimento, impostato secondo criteri che non trovano una loro giustificazione nella realtà attuale, criteri, invece, che possono portare a conseguenze negative.

Pertanto mi auguro che ci sia un ripensamento sul provvedimento stesso o per lo meno l'adozione di emendamenti, tali che ne limitino la portata negativa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Menicacci. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, signori deputati, signor ministro, il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano non nega l'importanza sociale del provvedimento in discussione; il quale, anche se presentato come stralcio di un provvedimento che doveva essere più vasto, secondo i propositi enunciati dallo stesso ministro del lavoro, fissa norme in materia di collocamento e di accertamento dei lavoratori agricoli e investe, per questo, problemi economici ma anche sociali e di civiltà.

Tutti i colleghi hanno detto di auspicare il progresso civile di coloro che operano nelle campagne; e con il dare un regolamento e alla materia del collocamento e a quella dell'accertamento dei lavoratori agricoli si vuole indubbiamente contenere se non addirittura eliminare alcuni di quei fenomeni negativi e, in quanto tali, incivili che era dato ancora di riscontrare nei metodi di assunzione specialmente nelle zone depresse e sottosviluppate dell'Italia.

Noi siamo — però — certi che questo provvedimento non riporterà la pace nelle nostre campagne, dove la delusione, la insodisfa-

zione e talvolta l'ira, che è anche esplosa contro lo Stato o tra gli stessi lavoratori in lotta, sono profonde e generali. Sono in molti oggi a gridare che l'arte di coltivare i campi è in un certo senso l'arte di maledire la vita. Il potere pubblico non poteva ulteriormente voltare le spalle a questo fondamentale settore dell'economia e della società nazionale. E la validità del provvedimento sta appunto nel cercare di attuare un controllo pubblico assieme con quello sindacale sull'avviamento al lavoro, di pari passo con la regolamentazione del sistema del collocamento della manodopera.

Il gruppo del Movimento sociale italiano conviene su questo duplice obiettivo, ma dubita sulla portata delle norme enunciate a questo fine. È indubitato che con l'emanazione del decreto 3 febbraio 1970, n. 7, una problematica nuova e non del tutto confortante si è posta per gli operatori agricoli italiani. È anche indubitato che la *occasione legis* del provvedimento è stata fornita dalla scadenza (31 dicembre 1969) degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, della cui proroga noi conveniamo sulla necessità ed urgenza; ma è altrettanto indubitato che il vero motivo va ricercato piuttosto nella volontà politica di accogliere le pressioni dei sindacati che pretendono, e da tempo, di gestire in proprio il collocamento agricolo condizionando gli organi statali.

Che questo sia vero lo si evince rilevando che il decreto-legge è stato emanato senza aver consultato le associazioni dei datori di lavoro, ma previa intesa con i sindacati dei lavoratori; ciò vale come ulteriore prova che in questo regime asociale, nel quale il lavoro non è ancora inserito organicamente nello Stato, non si cerca mai di conciliare, di temperare *a priori* le opposte esigenze delle categorie della produzione e del lavoro.

Sul provvedimento sentiamo il dovere di manifestare vaste e meditate riserve. Perplesità esistono in via principale dal punto di vista meramente costituzionale. Non possiamo non esprimere — infatti — un giudizio negativo circa l'esistenza del presupposto della straordinaria necessità e dell'urgenza previsto specificatamente dall'articolo 77 della Costituzione relativamente al ricorso allo strumento del decreto-legge. È una perplessità non solo nostra, giacché autorevoli colleghi hanno già avuto occasione di manifestarla durante i lavori delle Commissioni, e non solo di quella degli affari costituzionali, a cominciare dagli stessi relatori. Non vale dire che esiste oggi una particolare situazione so-

ziale, soprattutto nelle campagne, che giustifica il ricorso al decreto-legge.

Né vale sostenere, come hanno fatto altri deputati, che questa particolare situazione sociale assunse dolorosa espressione con i fatti di Avola (parecchi colleghi si sono non sempre appropriatamente rifatti a questo nome e ai fatti cruenti di quella città), perché di fatti come quelli di Avola la storia italiana di questi ultimi venticinque anni ne ha visti parecchi, lasciando purtuttavia nell'indifferenza normativa, dal punto di vista sindacale e sociale, le varie autorità di governo che fin qui si sono succedute.

È degno di nota su questo punto anche l'atteggiamento del partito comunista italiano, i cui deputati hanno sempre protestato energicamente contro l'uso del decreto-legge da parte del Governo. Questa volta (e non si capisce perché, se non per mere ragioni strumentali e demagogiche) la loro tradizionale opposizione è però venuta meno, sicché in quest'aula sono in molti a domandarsi se tale atteggiamento riveduto e corretto dei parlamentari del partito comunista sia occasionale, legato cioè al particolare contenuto del decreto-legge e alla natura dei destinatari dello stesso, oppure non instauri un nuovo indirizzo di politica parlamentare.

In ogni caso è pur vero che si è voluto colmare la carenza legislativa conseguente alla scadenza del regime transitorio previsto, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale del giugno del 1962, dalla legge n. 322 del 1963, più volte prorogata e scaduta il 31 dicembre 1969; ma non vi è chi non veda, anche se esiste l'esigenza da tutti avvertita di una riforma strutturale del sistema di collocamento oggi vigente in Italia, che difetta quel presupposto di urgenza e straordinaria necessità previsto dalla Costituzione, tanto più che la disciplina che si tenta di dare a questo settore (contemporaneamente a quanto si fa in altro campo con lo statuto dei lavoratori anche se in modo improprio e di ciò avremo occasione di parlare in altro momento) non esclude che possa disporsi opportunamente una normativa nel settore agricolo in via specifica e separata.

Pertanto il ricorso al decreto-legge, nel caso in esame, non si giustifica, quanto meno per la istituzione del nuovo sistema del collocamento, difettando per esso il ricordato presupposto costituzionale, giacché la congeniale delicatezza e importanza della materia imponevano una ben più approfondita ed estesa disamina nella competente sede parlamentare.

Nel merito del decreto-legge sottoposto al nostro esame, il gruppo del Movimento sociale italiano conviene senz'altro su taluni principi enunziati nel decreto stesso, non tanto e non solo per quanto attiene alla parte relativa alla proroga degli elenchi anagrafici ma proprio in ordine al tema del collocamento.

Mi limiterò in questa sede a segnalare due di questi aspetti sui quali conveniamo: la garanzia che quasi tutte le assunzioni si verifichino a mezzo degli uffici del lavoro; la gestione del collocamento da parte degli uffici pubblici e quindi la conservazione al collocamento della sua natura di funzione pubblica.

Per converso molti altri problemi, di grande e di modesta portata, non appaiono risolti o comunque enunciati dal decreto-legge. Fra essi quello della piena occupazione nelle campagne, quello dello sviluppo agricolo delle zone depresse, nonché l'altro problema dell'esodo dai campi verso l'industria o dell'esodo da zone agricole a bassa produttività verso quelle ad alto rendimento. Mi riferisco a quel processo di osmosi che per più versi ha creato gravi squilibri non ancora affrontati né tanto meno avviati a soluzione, nell'ambito della intera comunità nazionale.

Altre riserve sentiamo di dover avanzare sugli aspetti tecnici del provvedimento sottoposto alla nostra disamina, in quanto esso risulta troppo complicato e macchinoso, tanto che già insorgono molte perplessità circa la sua applicazione concreta.

Si tratta di un problema fondamentale, giacché le norme in esame (credo che nessuno possa negarlo) non assicurano procedure snelle e provvedimenti solleciti, sicché per alcuni particolari tipi di colture, e magari per quelle ad alto reddito, non sarà possibile, come è necessario, procedere alla rapida assunzione della manodopera occorrente.

La farragine delle procedure relative alle assunzioni previste dal provvedimento emanato concorre in misura determinante a rendere più difficile la sopravvivenza dell'impresa agricola in Italia, considerato che i prezzi dei prodotti, per la maggior parte prefissati dagli accordi comunitari, sono stati finora appena remunerativi.

Altre perplessità si aggiungono alla nostra indagine critica per mere ragioni di bilancio. Se è vero che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato (sicché da questo lato non sorgerebbero problemi di copertura delle spese relative al funzionamen-

to delle commissioni in materia di accertamento e di collocamento la cui costituzione è prevista dal decreto in esame) non siamo per nulla tranquilli sulle possibilità del bilancio del servizio per i contributi agricoli unificati, che dovrà sopportare la corresponsione dei gettoni di presenza, tanto è vero che il Governo, tramite l'onorevole ministro del lavoro, ebbe inizialmente a manifestare, proprio per queste spese, una netta opposizione ad estendere la corresponsione dei gettoni di presenza anche ai membri delle commissioni comunali.

Quale garanzia inoltre si può avere sulla efficacia del provvedimento, che è legata al controllo costante e scrupoloso da parte degli ispettorati del lavoro, i cui dipendenti per di più sono in agitazione in quanto il trattamento loro riservato è inadeguato e poiché non possono attuare adeguate ispezioni *in loco*? E quali garanzie potremmo mai avere contro gli abusi, oggi tanto diffusi, in ordine alla iscrizione negli elenchi anagrafici e soprattutto — come ha dovuto ricordare ella stessa, onorevole Donat-Cattin, in seno alla Commissione del lavoro — l'inevitabile contrasto tra quanto stabilisce il decreto-legge, che tende a cancellare quello che si è definito « collocamento di piazza », e ciò che stabilirà l'emanando decreto previdenziale sulla indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli, che potrebbe indurre i lavoratori stessi a preferire la disoccupazione almeno per nove mesi all'anno?

Ma non sono le sole queste perplessità! Molte sono state avanzate in Commissione proprio in ordine alla composizione delle commissioni che questa volta sono dotate di potere deliberativo e non consultivo, come le commissioni di cui alla legge n. 264 del 1949 sul collocamento in generale e che non tengono presenti neanche gli impegni internazionali assunti dall'Italia con la convenzione OIL 9 luglio 1948, n. 88, recepita con legge 30 luglio 1952, n. 1089, che all'articolo 4 punto 3 prevede appunto l'impegno per i paesi firmatari di designare « in numero eguale » nelle commissioni per il collocamento i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

I problemi della partecipazione e della distribuzione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei coltivatori diretti e lavoratori, cioè il rapporto tra le due categorie (vi è anche, per inciso, il problema insoluto della eleggibilità o meno della presidenza) ci sembrano non risolti adeguatamente. Basta passare in separata verifica le varie commissioni

ed operare un sommario computo per convincersene.

La commissione regionale per la manodopera agricola prevede 5 funzionari, 11 lavoratori, 4 datori di lavoro più 1 della « Coldiretti »; la commissione provinciale per la manodopera agricola prevede 4 funzionari, 10 lavoratori, 4 datori di lavoro più 1 della « Coldiretti »; le commissioni locali per la manodopera agricola in circoscrizioni con 50 lavoratori iscritti negli elenchi prevedono un collocatore, 5 lavoratori, 2 datori di lavoro più 1 della « Coldiretti »; le commissioni locali per la manodopera agricola in circoscrizioni con più di 500 lavoratori iscritti negli elenchi prevedono un collocatore, 7 lavoratori, 3 datori di lavoro più uno della « Coldiretti ». Come si vede, i rappresentanti delle associazioni sindacali e dei lavoratori sono in maggioranza in tutte queste quattro commissioni, una maggioranza assoluta e non relativa, che viola quel principio di pariteticità recepito dalla legislazione italiana cui sopra mi sono riferito.

Ritengo comunque su questo aspetto, anche se da un altro angolo visuale, di poter sostenere che uno dei punti a favore di questo provvedimento è il principio in esso statuito della partecipazione delle organizzazioni sindacali alla gestione del collocamento.

Da parte di qualche collega è stato detto che le commissioni che gestiscono il collocamento, proprio per la loro composizione, sono scarsamente rappresentative dell'interesse pubblico dello Stato. Forse è vero, ma noi vediamo con piacere che si afferma sempre più il principio di una effettiva partecipazione dei sindacati alla gestione del collocamento. E un principio che è stato, per altro, espresso anche dal CNEL ed è un principio che può trovare attuazione pratica allorché si affermerà concretamente sempre più una diversa articolazione interna del sindacato e un nuovo ruolo che esso può assumere nello Stato.

Il discorso a questo punto ci porterebbe lontano. Perché questa articolazione diversa e questo differente ruolo del sindacato nello Stato, fin quando il lavoro per suo mezzo non sarà — ripeto — inserito organicamente nelle strutture statuali, fin quando il sindacato non otterrà quella personalità giuridica che gli riconosce l'articolo 39 della Costituzione, troppe volte citato, ma che resta sempre inattuato sulle spalle — noi diciamo — degli stessi lavoratori italiani, non potranno sortire alcun effetto positivo. E noi sappiamo il perché: perché lo Stato attuale, lo Stato demo-parlamentare, difende, ma solo fino a un certo punto,

il cittadino come elettore, però come produttore, come lavoratore lo ignora. Perché lo ignora? Perché da un lato il Parlamento non è in alcun modo espressione del mondo del lavoro e della produzione; e perché dall'altro lato i sindacati non hanno personalità giuridica, e quindi nessuna capacità di emanare norme giuridiche valide *erga omnes*, tanto che quando un lavoratore o un datore di lavoro chiede la tutela di un suo legittimo interesse non si rivolge ad alcuno degli organi di questo Stato demo-parlamentare, né si rivolge ai parlamentari, ai quali tutt'al più si può piatire una raccomandazione singola, ma si rivolge ai sindacati i quali, però, non hanno personalità giuridica né capacità potestativa. E perché, dopo quasi 25 anni, nonostante il dettato costituzionale, non si vuole dare personalità giuridica ai sindacati? Chi non vuole il riconoscimento giuridico dei sindacati? I capi dei sindacati, soltanto perché essi sono, nonostante la loro uscita dal Parlamento, le contrefigure dei capi dei partiti.

E perché i capi dei partiti non vogliono il riconoscimento giuridico dei sindacati? Perché il giorno in cui i sindacati fossero riconosciuti giuridicamente, i centri di potere politico si trasferirebbero dai partiti — che non conterebbero più nulla — ai sindacati, ma sempre al di fuori del Parlamento, che non è il Parlamento del lavoro, ma il Parlamento dei partiti, che non è il Parlamento delle competenze e delle categorie, ma è il Parlamento degli interessi partitici sovrapposti agli interessi delle categorie. Purtuttavia, anche se questa è l'amara situazione sindacale italiana, noi non possiamo che essere favorevoli alla gestione sindacale del collocamento, proprio in quanto si tratta di una esigenza viva e sentita, specie nel settore agricolo, in un settore, cioè, in cui l'offerta di lavoro è più forte della domanda in molte province della nostra penisola, soprattutto meridionali e dell'Italia centrale, là dove si ricorre ai fenomeni dei « caporali » e del « mercato in piazza », qualcuno parla addirittura della « mafia nelle campagne », ciò che il ministro del lavoro — come sempre a senso unico — ha definito « prevaricazioni non ulteriormente tollerabili ».

Ben venga, dunque, questa più larga apertura alle organizzazioni sindacali nella vita dello Stato. Il Movimento sociale italiano e i lavoratori della CISNAL non possono accontentarsi di quanto concesso dal decreto in esame, perché non ha senso, o ha senso fino a un certo punto, dare questa rappresentatività ai sindacati, che sono ancora mere associazioni di fatto. Vi è però la prova che

l'esigenza di sempre più larga apertura alle organizzazioni sindacali entro lo Stato e a tutti i livelli comincia ad essere più generalmente sentita. E ciò non può non tradursi in una avanzata di tutto il mondo del lavoro e della produzione nazionale.

Il Governo però si convinca che se non si riconosceranno giuridicamente i sindacati la funzione del collocamento, che è una funzione statuale e in quanto tale è una funzione pubblica, malgrado la vuota enunciazione che si legge all'articolo 21 del decreto-legge, risulterà degradata a un servizio pubblico affidato in gestione soltanto ad una parte in causa.

Vorremmo qui enunciare un altro principio che sta a cuore al sindacalismo nazionale propugnato dalla CISNAL: quello della elettività dei rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte delle commissioni, una elettività per categoria che è alla base di una economia a struttura corporativa.

Aggiungiamo anche un'ultima considerazione, signor Presidente e onorevoli colleghi. Deve essere chiaro — e sembra chiaro in questa fase all'onorevole ministro del lavoro, il quale ha dimostrato di condividere la nostra considerazione — che l'esigenza della partecipazione del sindacato al collocamento deve essere sentita per tutti i sindacati, anche per quelli con minore rappresentatività i cui diritti vanno in ogni caso riconosciuti e tutelati.

È stato presentato dal nostro gruppo parlamentare, a firma dell'onorevole Roberti, segretario generale della CISNAL, un emendamento all'articolo 6 volto proprio ad assicurare (è la dizione letterale) in ogni caso « i diritti delle minoranze ».

È una garanzia ulteriore che occorre offrire ai lavoratori, anche perché il Governo ha ritenuto di dare pubblicamente atto a tutte indistintamente le organizzazioni sindacali della buona volontà dimostrata in questa fase (persino non insistendo sulla fissazione del gettone di presenza a favore dei membri delle commissioni locali) come pure in altre circostanze di scontro contrattuale o di lotta, allorché le lotte hanno inteso tutelare le legittime rivendicazioni sociali e sindacali, non certo quando alla base dello scontro o della lotta si nascondevano velleità demagogiche di partiti che le strumentalizzavano per l'assalto contro lo Stato.

Per tutte le ragioni enunciate il gruppo nel Movimento sociale italiano voterà questo provvedimento, pur con le riserve e le preoccupazioni da me manifestate, e lo voterà formulando un auspicio: che questo provvedi-

mento sappia aderire alle reali esigenze economiche e sociali, nazionali ed internazionali, anche perché in difetto si verrebbe a costituire un triste precedente per quanto attiene ad altri settori produttivi, e ciò nell'interesse supremo del popolo italiano. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mazzola. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di riassumere brevemente la posizione del gruppo del partito socialista di unità proletaria su questo decreto-legge, come del resto ho già fatto in Commissione, e di sottolineare anche la necessità di modificarlo, a nostro avviso, in alcune sue parti, che noi consideriamo insufficienti ai fini di dare una risposta completa alle esigenze dei lavoratori.

In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un imponente sviluppo delle lotte nelle campagne, alle quali hanno partecipato braccianti e coltivatori diretti e che hanno avuto come obiettivo non soltanto il rinnovo del contratto di lavoro, il miglioramento delle retribuzioni e la riduzione dell'orario di lavoro, ma soprattutto la riforma radicale sia della politica della occupazione, sia del collocamento e dell'accertamento delle giornate di lavoro prestate in agricoltura.

I lavoratori agricoli hanno posto questi grossi problemi, concernenti non soltanto il miglioramento delle condizioni di vita delle categorie, ma anche le riforme di struttura ed il progresso economico e sociale del nostro paese. Problemi, quindi, all'interno dell'azienda, riguardo alla contrattazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e miglioramento delle strutture della società all'esterno, soprattutto in direzione della soluzione di due problemi che noi consideriamo fondamentali: il primo è quello della realizzazione della piena occupazione e della conseguente contrattazione dei livelli di occupazione; il secondo, che riguarda il Mezzogiorno, è quello del rovesciamento dell'attuale tendenza all'emigrazione, con la conseguente necessità di creare nel Mezzogiorno le condizioni per soddisfare il bisogno di lavoro.

Nel Mezzogiorno le lotte sono state appunto caratterizzate da questi aspetti fondamentali. Nel corso del dibattito in Commissione è stato messo in evidenza, soprattutto dai colleghi liberali, come nel paese esista una profonda differenziazione dal punto di vista dell'occupazione: nel nord manca la manodope-

ra, mentre nel sud ve n'è sovrabbondanza. È per questo che le lotte dei lavoratori, al nord e al sud, nell'affrontare il tema della riforma agraria e della piena occupazione, hanno posto sul tappeto il problema dell'unificazione economica e sociale del territorio nazionale, il problema della eliminazione delle due Italie, attraverso la creazione di quelle condizioni alle quali mi sono riferito prima, quelle cioè della piena occupazione.

Sotto questo profilo, le lotte nel Mezzogiorno, nel momento in cui ponevano questi problemi, partivano dalla constatazione che non poteva essere accettata l'impostazione portata avanti dagli agrari e dal Governo, in base alla quale gli elenchi anagrafici erano fortemente inflazionati e quindi bisognava procedere alla cancellazione di parecchie decine di migliaia di lavoratori.

I lavoratori hanno difeso gli elenchi anagrafici, non in quanto li hanno ritenuti uno strumento sufficiente ed adeguato alla difesa dei loro interessi, ma in quanto, nella situazione di arretratezza e di miseria esistente nel Mezzogiorno, l'elenco anagrafico rappresentava l'unico strumento attraverso il quale il lavoratore poteva ancora avere qualche convenienza a restare sulla terra. Ma nello stesso tempo i lavoratori si battevano affinché quello strumento inadeguato e insufficiente fosse sostituito da uno strumento di tipo diverso, che è appunto l'oggetto del decreto che sta dinanzi a noi e che deve essere convertito in legge; strumento però che, per le motivazioni che dianzi esprimevo, noi consideriamo ancora insufficiente.

Lo consideriamo innanzi tutto insufficiente — vorrei ripetere qui un'osservazione che facevo in Commissione — in quanto questo decreto-legge, con le sue norme avulse dalla situazione economica in cui si trova il paese, in cui soprattutto si trova il Mezzogiorno, avulse cioè da una politica per la piena occupazione che sia fondata su una nuova riforma agraria che veda partecipi ed artfici i contadini associati, corre il rischio di tramutarsi in uno strumento puramente burocratico, pur contenendo elementi e strumenti notevolmente positivi che debbono essere ulteriormente perfezionati.

Questo è l'aspetto che, come premessa, noi intendiamo sottolineare, cioè la necessità che la discussione non si svolga — purtroppo ciò non può più avvenire in questa sede — in maniera avulsa dalla situazione economica, perché uno strumento per il collocamento può essere efficace ed efficiente solo a condizione che contemporaneamente si faccia una politica

per la piena occupazione, per l'inversione della tendenza alla emigrazione.

A questi problemi che i lavoratori hanno sollevato, a queste esigenze poste soprattutto dai lavoratori del Mezzogiorno, noi sappiamo che gli agrari e il Governo risposero attraverso l'eccidio di Avola. Dopo quell'eccidio vi sono state parecchie promesse, parecchi impegni, soprattutto da parte del compianto onorevole Brodolini; promesse ed impegni che vengono adesso tradotti in concreto con il decreto-legge che sta dinanzi a noi.

Ora, il problema fondamentale di fronte al quale noi ci troviamo è quello di eliminare il mercato di piazza, di eliminare il caporalato, di attuare il collocamento attraverso le commissioni del collocamento, facendo in modo, nello stesso tempo, che le commissioni rappresentino un effettivo strumento nelle mani dei sindacati, nelle mani dei lavoratori. Il discorso sulla pariteticità qui non c'entra affatto in quanto il collocamento della mano d'opera rappresenta una questione che riguarda i lavoratori e quindi i loro sindacati. Per venti anni abbiamo avuto, in base alla legge del 1949, gli uffici di collocamento, abbiamo avuto le commissioni, che poi in parecchi comuni non sono state costituite; e abbiamo visto che attraverso quella legge questo strumento, piuttosto che essere uno strumento per l'occupazione, per il collocamento dei lavoratori, è diventato uno strumento puramente burocratico e nello stesso tempo si è trasformato, sotto il controllo dei padroni e dei loro complici, che sono stati in larga misura i collocatori, in uno strumento per attuare una politica di discriminazione nei confronti dei lavoratori.

Ecco perché — per entrare nel merito delle questioni — quando parliamo di gestione democratica del collocamento, di gestione sindacale del collocamento noi intendiamo dire che il collocamento deve essere nelle mani dei lavoratori, e quindi anche che le commissioni comunali di collocamento, quelle provinciali e quelle regionali debbono essere presiedute dai lavoratori: cioè il presidente deve essere eletto all'interno della commissione stessa. Infatti attraverso la presidenza del collocatore o la presidenza di altri funzionari dello Stato noi avremmo una commissione non completamente autonoma: avremmo cioè una specie di gestione sindacale protetta dallo Stato attraverso i collocatori o attraverso funzionari dello Stato.

L'altra considerazione che desidero fare riguarda il decreto, e precisamente il fatto che la stesura attuale, quella che è venuta fuori

dalla riunione del Consiglio dei ministri, è per alcune parti notevolmente peggiorata rispetto a quella iniziale che era stata predisposta dal ministro del lavoro, soprattutto per quanto riguarda la pubblicazione degli elenchi e le calamità naturali. Si tratta di due aspetti che hanno notevole importanza perché attraverso di essi si possono vanificare le richieste e le esigenze dei lavoratori. Infatti — e noi prendiamo atto del fatto che vi è l'orientamento da parte non soltanto della Commissione ma anche del Governo di modificare questo aspetto — nel decreto che era al nostro esame in Commissione addirittura si dava all'ufficio dei contributi unificati la possibilità di rifiutare la pubblicazione dell'elenco nel caso in cui all'interno dell'elenco stesso vi fosse stato un nominativo contestato. Questo aspetto oggi viene modificato e noi consideriamo un passo avanti il fatto che l'elenco, pur presentando qualche nominativo contestato, dovrà essere ugualmente pubblicato, estromettendo magari da esso il lavoratore o la persona la cui iscrizione viene contestata. Rimane poi l'altro aspetto, quello delle calamità naturali, che si trovava nella prima stesura del decreto e che nella seconda stesura invece è stato completamente eliminato. Per questo noi siamo preoccupati che, a causa di questa modifica, con l'attuale dizione del decreto, si possa aprire una maglia che consenta ai datori di lavoro di violare la legge sul collocamento. Quindi noi, per quanto riguarda questa questione, chiediamo alla Camera di provvedere alla modifica affinché da questo punto di vista non vi siano preoccupazioni e perché non venga data nessuna possibilità ai datori di lavoro di violare la legge.

L'altro aspetto che riteniamo necessario sottolineare è quello che riguarda il funzionamento delle commissioni comunali. A questo proposito noi insistiamo affinché siano corrisposti i gettoni ai componenti delle commissioni stesse. Se non si farà così, queste commissioni non saranno nelle condizioni di poter funzionare, perché dovrebbero riunirsi soltanto la sera, quando i lavoratori tornano dalla campagna stanchi e quindi in condizioni tali da non poter fare questo lavoro. Le commissioni invece debbono riunirsi durante il giorno e i loro componenti debbono essere in condizione di affrontare i problemi del collocamento e dell'accertamento e debbono avere a propria disposizione il tempo necessario per poter assolvere ai propri compiti.

Noi riteniamo che la commissione, soprattutto quella comunale, debba essere non soltanto in condizione di avviare al lavoro i lavo-

ratori ma anche in condizione di discutere con gli agrari quali devono essere i piani colturali e, nello stesso tempo, quale deve essere la previsione di occupazione della mano d'opera. Non possiamo contentarci soltanto di una semplice comunicazione, perché questa non serve a niente o serve a molto poco, mentre occorre, ripeto, che la commissione sia in grado, avendo una visione globale della situazione del comune, di poter discutere con gli agrari quali debbano essere i piani colturali e nello stesso tempo quali possibilità vi sono per l'occupazione della mano d'opera, facendo una specie di programmazione; dico « specie » perché noi sappiamo che poi la programmazione la fanno sempre gli agrari e, a questo proposito, occorre dire che sono poche le possibilità di intervento.

L'altro aspetto, che noi riteniamo sia necessario tenere in considerazione ai fini dell'applicazione della presente legge, riguarda la necessità di non corrispondere contributi a quei datori di lavoro che violeranno la legge.

Alcuni colleghi hanno detto in Commissione che occorreranno parecchi burocrati e nuovi impiegati per poter accertare se la legge viene o no rispettata. Non si tratta di questo. Infatti, pur rendendoci conto che questo è un aspetto da tenere in considerazione, riteniamo che, nel caso in cui la commissione non sia messa in condizione di potere intervenire per evitare che il datore di lavoro percepisca i contributi pur violando la legge, lo strumento da questo punto di vista diventa inefficace. Noi vogliamo invece che intanto esista questa norma attraverso la quale venga data la possibilità al sindacato e alla commissione di intervenire, di denunciare la violazione della legge agli organi responsabili affinché i datori di lavoro che non rispettano la legge medesima non percepiscano i contributi. Da questo punto di vista discende anche l'altra considerazione: quella cioè che le commissioni abbiano poteri ispettivi in modo che, di fronte alla grave carenza degli ispettorati del lavoro, le commissioni stesse siano in condizione di intervenire nelle aziende per accertare se la legge venga o meno rispettata.

A questo proposito noi dobbiamo dire, per quanto riguarda gli ispettorati del lavoro, che qui non si tratta soltanto di carenza, ma anche di assoluta insufficienza e in molti casi di inefficienza e occorre che il Parlamento affronti rapidamente questo grosso problema, perché senza uno strumento effettivo d'intervento non è possibile che la legge venga rispettata. Noi facciamo le leggi, ma l'ispettorato del lavoro non è in condizioni di farle ri-

spettare perché non ha personale sufficiente; così il datore di lavoro può stare tranquillo perché tanto l'ispettore non verrà.

Noi riteniamo che dando questi compiti alla commissione, anche se non sono compiti ispettivi, sia possibile fare in modo che accanto agli ispettorati del lavoro vi siano degli organi che possono accertare le responsabilità, le violazioni della legge all'interno delle aziende.

Questi sono *grosso modo* i motivi per i quali abbiamo presentato gli emendamenti che sono stati già ricordati dal collega Gramigna e sui quali riteniamo che la Camera debba meditare perché noi pensiamo che questo decreto-legge, che intanto rispetto alla situazione del passato rappresenta un grosso passo avanti, non dovrà subire la sorte di non essere applicato concretamente.

Vi sono parecchie lacune che abbiamo cercato di mettere in evidenza, vi sono grosse preoccupazioni da parte dei lavoratori. Pur non di meno, su questo decreto-legge esprimiamo fin da questo momento il nostro voto favorevole, con l'augurio che i colleghi prendano in considerazione questi emendamenti che noi poniamo all'esame della Camera per fare in modo che questo decreto-legge sia un effettivo ed efficiente strumento nelle mani dei lavoratori. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Polotti, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno firmato anche dai deputati Pisicchio, Nucci e Corti:

« La Camera,

in relazione ai compiti di controllo e ispezione attribuiti agli ispettorati provinciali del lavoro,

impegna il Governo

al potenziamento delle strutture e degli organici e a un trattamento economico del personale ispettivo adeguato allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge ».

L'onorevole Polotti ha facoltà di parlare.

POLOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la legge del 1949 in realtà vide il problema del collocamento come un problema burocratico. Infatti il collega Azimonti nella sua relazione ha messo in evidenza come è indispensabile che si esamini il problema del collocamento come un elemento attivo dell'occupazione e come questo problema si collega agli altri importanti problemi della formazione professionale e della programmazione generale del nostro paese. Ma se

il problema del collocamento è stato visto generalmente in funzione burocratica nel nostro paese, nel settore agricolo, principalmente nel sud e in modo particolare nel bracciantato, esso è stato sempre ricollegato al « mercato di piazza », al « caporalato », alla intimidazione, alla discriminazione e al ricatto nei confronti del lavoratore.

Ecco che oggi un impegno che il compianto nostro collega di partito Brodolini aveva assunto ad Avola viene tradotto in realtà con un provvedimento di legge che segna un notevole passo in avanti per quanto riguarda il collocamento agricolo, ma che noi dovremo tener presente anche per tutti gli altri settori industriali, dando la possibilità sempre di affrontare i problemi del collocamento come problemi di una politica attiva della manodopera.

La presenza in maggioranza dei lavoratori nelle commissioni locali significa una loro partecipazione, una loro continua crescita nella società democratica, non significa contravvenzione a qualcuna delle raccomandazioni del BIT, perché il *Bureau International du Travail* è un organismo che ha come obiettivo quello di promuovere la difesa del lavoro e le raccomandazioni e convenzioni sono le garanzie minime per i vari paesi che le adottano. Difatti lo stesso statuto del BIT, come del resto ha ricordato il ministro del lavoro in Commissione, prevede che possono essere adottate soluzioni migliori a favore del mondo del lavoro. Quindi non contrasta alcuna convenzione internazionale la presenza maggioritaria dei lavoratori nelle commissioni locali, soprattutto se teniamo presente che i problemi del collocamento, direi dalle prime istituzioni, come le *bourses du travail* che furono create in Francia, erano sempre esclusiva competenza del mondo del lavoro e non mai di organismi collegati con il padronato.

Direi che le prime strutture, la stessa nascita delle camere del lavoro nel nostro paese ebbero origine dai problemi del collocamento del lavoro, e partirono dalla premessa che i problemi del lavoro erano di competenza esclusiva dell'ambiente sindacale.

Per quanto riguarda il decreto-legge in esame, uno dei problemi che si presentano è quello riguardante l'articolo 15: occorre stabilire che gli elenchi che vengono presentati possano non essere pubblicati soltanto per quanto riguarda i nomi contestati, per i quali deve essere data una motivazione. Infatti oggi i lavoratori si vedono non riconosciuti in un elenco ma non possono sapere il motivo per cui il riconoscimento non è avvenuto. Il la-

voratore contestato deve essere in grado di conoscerne i motivi e deve avere il diritto che il suo ricorso abbia un seguito. Pertanto, nel caso che un ricorso non venga preso in esame, esso deve essere considerato come accolto.

Oltre al problema già ricordato dei contributi fiscali nei casi in cui la legge non sia stata rispettata, vi è quello del funzionamento delle commissioni. I lavoratori devono essere messi in condizione di partecipare effettivamente alle riunioni. I rappresentanti dei datori di lavoro vi possono partecipare sempre, anche perché utilizzano i fondi delle aziende, mentre i lavoratori che abbandonano il lavoro vengono privati della retribuzione quando partecipano ai lavori delle commissioni.

Vi è poi il problema dell'ispettorato del lavoro, il quale ha ancora una struttura organica antiquata, mentre numerose leggi ne hanno ampliato i compiti. Esso deve avere la funzione di intervenire con quegli strumenti che oggi sono indispensabili. Le agitazioni che gli ispettori hanno fatto in questi ultimi mesi sono la dimostrazione del loro stato d'animo e del loro disagio a causa della impossibilità pratica di svolgere i loro compiti. Riteniamo pertanto che sia indispensabile che gli ispettorati del lavoro ricevano, non soltanto nella struttura e nell'organico, ma anche nel trattamento economico, quel potenziamento che è necessario affinché possano svolgere attivamente il loro compito. A questo fine abbiamo presentato un apposito ordine del giorno. Soltanto attraverso un effettivo controllo le leggi che noi approviamo possono trovare pratica applicazione e, da parte dei lavoratori, quel consenso che ci auguriamo. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Corti, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno firmato anche dai deputati Polotti, Pisicchio e Nucci:

« La Camera,

considerando la necessità che le commissioni locali per la manodopera agricola possano svolgere senza difficoltà i compiti previsti dalla legge nel modo più funzionale,

impegna il Governo

a regolamentare entro un anno, sulla base della esperienza compiuta, l'erogazione di una indennità di presenza per i membri delle commissioni stesse, ponendone l'onere a carico della gestione INPS ».

L'onorevole Corti ha facoltà di parlare.

CORTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a questo punto dell'*iter* parlamentare della conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, ritengo che la cosa più opportuna da fare sia quella di accelerare i tempi. La Camera ha dimostrato la sensibilità necessaria e, pur nella situazione di crisi governativa, si è resa conto della necessità e dell'urgenza di procedere alla conversione in legge del decreto-legge.

È inutile dire che il nostro paese ed i lavoratori attendevano da molto tempo questo provvedimento e che era necessario fare qualcosa al più presto anche per gli altri settori: infatti, non è soltanto nel settore agricolo che vi è la necessità di una gestione più democratica del collocamento. Noi deputati ne sappiamo qualcosa: è vero che il fenomeno non ha più le dimensioni di un tempo, ma è anche vero che tutte le sollecitazioni e le raccomandazioni che riceviamo sono un sintomo, da una parte, del malcostume esistente nel paese e dall'altra di una realtà di fatto.

Per molti settori, infatti, e in certe parti del territorio nazionale trovare una occupazione è un problema di difficile soluzione, per cui i lavoratori ricorrono anche a sistemi che, da un punto di vista sociale e politico, non sono certo apprezzabili. Questo decreto-legge, comunque, introduce finalmente il criterio di una gestione democratica del collocamento con la partecipazione dei sindacati. Noi del gruppo socialdemocratico abbiamo particolarmente apprezzato la formulazione adottata, perché riteniamo che la funzione del collocamento sia democratica: un collocamento cioè fatto con la presenza e con la partecipazione effettiva e diretta degli interessati, ossia dei lavoratori; ma riteniamo d'altra parte che sia anche — questa del collocamento — una funzione pubblica che interessa la collettività. Indubbiamente la soluzione adottata che riserva la presidenza della commissione al rappresentante dello Stato, però con una maggioranza di rappresentanti dei lavoratori nella commissione stessa, è una proposizione equilibrata e giusta.

Siamo poi d'accordo con i colleghi che hanno espresso il timore che tutta questa disciplina possa essere vanificata dalla mancanza di effettivi strumenti di intervento e di controllo da parte dello Stato. Mi rifaccio qui alle ultime parole del collega Polotti, il quale ha sottolineato la necessità di provvedere con la massima urgenza al potenziamento dell'ispettorato del lavoro. Abbiamo assistito ad un lunghissimo sciopero dei dipendenti dell'ispet-

torato del lavoro, i quali, più che reclamare miglioramenti delle loro condizioni economiche, reclamano la possibilità di lavorare, di intervenire, di fare il loro dovere. E noi sappiamo come in questo campo questo loro dovere sia un'estrema necessità, un'estrema esigenza.

Vorrei allora concludere dicendo che, per queste considerazioni d'ordine generale e nell'auspicio che si possa procedere al più presto anche per altri settori, il gruppo del PSU voterà a favore del provvedimento con quegli emendamenti che sono stati sottoscritti da me, dal collega Polotti e dagli altri gruppi della maggioranza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisicchio, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno firmato anche dai deputati Polotti e Corti:

« La Camera,

nel deliberare la conversione in legge del decreto 3 febbraio 1970, n. 7,

impegna il Governo

a riordinare la materia della previdenza e dell'assistenza sociale in agricoltura, secondo i seguenti criteri:

1) adozione di un unico sistema di accertamento delle forze di lavoro e dei contributi in agricoltura in modo da conseguire maggiore certezza dei diritti previdenziali, un più congruo concorso finanziario del settore e l'intervento finanziario sostitutivo dello Stato per evitare che la copertura del *deficit* previdenziale agricolo gravi, come adesso, sulle contribuzioni degli altri settori;

2) adeguamento delle aliquote contributive ai salari reali attuali, eventualmente differenziandone l'importo per zone agrarie e per tipo di impresa, rivalutandone l'incidenza in rapporto agli incrementi salariali dell'ultimo decennio e tenendo conto di quelle realtà agricole via via in grado di tollerare maggiori oneri sociali in relazione al maggior reddito prodotto;

3) eliminazione delle sospensioni integrali o parziali e degli esoneri, operando piuttosto adeguate riduzioni delle aliquote contributive per i settori e le zone depresse dell'agricoltura nazionale, comprese le zone montane;

4) modifica delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, per quanto riguarda la commissione centrale che dovrà essere composta in maggioranza dai rappresentanti delle categorie assicurate;

5) emanazione di norme sull'ordinamento del servizio per i contributi agricoli unificati sia per quanto riguarda gli organi di amministrazione, per i quali dovranno essere delineati i relativi compiti, sia per quanto concerne l'organo di controllo interno, avuto riguardo alle norme che in materia regolano gli istituti gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie ».

L'onorevole Pisicchio ha facoltà di parlare.

PISICCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, che questa Assemblea si accinge a convertire in legge, è il frutto e il coronamento delle lotte sostenute dai lavoratori agricoli ed in particolar modo da quelli meridionali, e fa seguito alle trattative intercorse su questo oggetto tra Governo e sindacati. È un atto politico che il ministro del lavoro e il Governo hanno inteso compiere per mettere fine all'« indecoroso e ottocentesco mercato di piazza dei lavoratori dell'agricoltura ».

È un provvedimento che, pur avendo in sé ancora delle zone d'ombra, può essere ritenuto soddisfacente ed apprezzabile dai lavoratori e dai sindacati. Esso infatti, oltre ad eliminare il mercato di piazza, tutela il diritto — molte volte negato — all'assistenza e alla previdenza di quei lavoratori che, per l'assenza di dichiarazione e di foglio d'ingaggio da parte dei datori di lavoro, venivano privati della iscrizione negli elenchi anagrafici. Il provvedimento pone fine alla discriminazione e al caporalato e prevede la cogestione del collocamento da parte dei sindacati.

Altro aspetto qualificante del provvedimento è quello che il collocamento non rimane limitato alla distribuzione equa delle occasioni di lavoro, ma diviene strumento di politica della manodopera attraverso l'esame periodico dei piani colturali e, di conseguenza, del fabbisogno qualitativo e quantitativo della manodopera stessa.

Il potere che viene assegnato alle commissioni comunali per assolvere il compito di compilare gli elenchi nominativi ai fini del godimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali, mentre attua un sistema democratico, riconosce all'organizzazione sindacale il diritto allo svolgimento autonomo del proprio ruolo nella vita pubblica del paese e per la tutela degli interessi dei lavoratori.

Non mi soffermo sui particolari del provvedimento, ma sono certo che ai lavoratori della terra che ancora attendono altri prov-

vedimenti riparatori come la parità, con le altre categorie di altri settori produttivi, delle prestazioni e dei diritti previdenziali il Governo saprà corrispondere soddisfacendo le attese legittime di questa benemerita categoria che per molti lunghi anni è stata considerata la cenerentola delle forze lavoratrici. Perciò un impegno del Governo, del resto già assunto dal ministro del lavoro a risolvere nel più breve tempo possibile tale problema, mi sembra giusto e doveroso.

Il decreto-legge, emendato dalla Commissione, che a tempo di *record* lo ha approvato e che auspico venga migliorato dall'Assemblea, insieme con lo statuto dei lavoratori è indubbiamente un avvio al discorso della riforma radicale e generale del collocamento.

Prima di concludere, vorrei fare un breve accenno su talune modifiche da apportare al decreto e che riguardano aspetti importanti, e tali che, se non apportate, potrebbero pregiudicare gli obiettivi che il decreto stesso si propone. Esse riguardano la funzionalità delle commissioni comunali, l'attuazione pratica di alcune norme relative alla formazione degli elenchi nominativi, il potere della commissione locale relativo alla sua competenza per gli elenchi anagrafici e le sanzioni. Al riguardo sono stati presentati dal mio gruppo degli emendamenti.

Il mio gruppo, tenuto conto dell'urgenza e della vasta portata sociale del provvedimento (e con l'auspicato miglioramento), darà il suo voto favorevole. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli ordini del giorno non ancora svolti. Il primo è il seguente:

« La Camera,

udite le argomentazioni esposte durante la discussione generale del disegno di legge; delibera il non passaggio all'articolo ».

Pucci di Barsento, De Lorenzo Ferruccio, Camba, Serrentino, Fulci, Cottone, Gimo, Cassandro.

COTTONE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi liberali siamo particolarmente interessati alla materia che ci viene in esame attraverso la conversione di questo disegno di legge. Tuttavia, alle osservazioni già fatte dai miei colleghi, vorremmo aggiungerne

qualche altra per dimostrare, a nostro giudizio, l'inopportunità di prendere in considerazione tale materia in questo momento.

Già il collega Cassandro ha fatto rilevare come il testo di questo disegno di legge che siamo chiamati a convertire comporta una vastità e una novità nella normativa che mal si concilia con l'attuale situazione politica e costituzionale. A parte le altre critiche di ordine costituzionale che a mio giudizio sono molto pertinenti (si ricorre al decreto-legge per una materia che innova totalmente nel quadro della politica sociale del nostro paese e quindi tale ricorso al decreto-legge non si riesce a spiegare legittimamente) e a parte le critiche sull'opportunità politica fatte già dal mio collega ed amico onorevole Cassandro, vorrei ancora aggiungere che il momento politico non ci pare sia il più adatto per discutere materia così vasta e nuova.

Certo, non saremo noi a negare l'esistenza di un Governo: c'è un Governo almeno per gli affari di ordinaria amministrazione, ma è un Governo che non sta in piedi! Non si vede quindi come con un Governo di tal fatta la Camera, che tra l'altro ha aperto i suoi battenti in linea del tutto eccezionale, possa con la necessaria serietà e ponderatezza ed approfonditamente prendere in esame una materia di questo genere.

C'è poi un'altra considerazione che vorrei fare.

Signor Presidente, il decreto che dobbiamo convertire tratta una materia del tutto nuova, il cui esame è stato fatto in modo affrettato anche in Commissione. Vorrei fare rilevare, anche a parziale colpa del gruppo cui appartengo, che solo ieri sera è terminato l'esame generale del disegno di legge e noi liberali, che pure in Commissione avevamo presentato tutta una serie di emendamenti, non abbiamo avuto il tempo materiale per ripresentare gli emendamenti in aula.

Su una materia così delicata, così vasta, così innovativa, come è stato da tutti riconosciuto, da incidere profondamente sull'attuale ordinamento, non poter disporre del tempo necessario per approfondire i problemi e contribuire eventualmente a modificare l'attuale testo per migliorarlo, secondo i punti di vista di ciascuno, mi pare sia cosa non dico non corretta ma quanto meno inopportuna.

Noi siamo del parere che una materia di questa importanza vada trattata in tempi più adatti e di fronte ad un governo che abbia la pienezza dei suoi poteri.

Vedo che l'onorevole sottosegretario mi osserva come se volesse interloquire.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Dirò poi cosa penso in proposito.

COTTONE. Per concludere vorrei dire che una materia di tanta importanza avrebbe meritato maggiore tempo a disposizione, una meditazione più profonda dei problemi e, ripeto, la presenza di un governo con la pienezza della sua investitura politica. Non so infatti fino a che punto si possa correttamente affermare che la materia che stiamo trattando rientri nell'ordinaria amministrazione, quando molti elementi lasciano invece supporre che si tratti, al contrario, di un problema, vorrei dire, di straordinaria amministrazione.

È per tutte queste ragioni che il mio gruppo propone di non passare all'esame degli articoli. A meno che non si possa — ma la cosa mi sembra estremamente improbabile — riprendere soltanto il comma dell'articolo 18 del decreto-legge, che si limita alla proroga pura e semplice della legislazione vigente.

Nelle condizioni attuali e per le ragioni che ho già dette non ci rimane che auspicare che la Camera approvi la nostra proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

invita il Governo

a provvedere, in sede regolamentare, a precisare che le commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. 2291, nello stabilire i criteri di cui al n. 4 dello stesso articolo, non possono considerare causa discriminante, ai fini della valutazione dello stato di bisogno, la proprietà della abitazione in cui il lavoratore dimora e quella di piccoli appezzamenti parcellati, e assolutamente inidonei a garantire il sostentamento del lavoratore e della sua famiglia ».

Piccinelli, Bianco, Mancini Vincenzo, Piscichio, Lobianco, Nucci.

PICCINELLI. Rinuncio a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato altresì presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

attesa la situazione di incertezza e di confusione esistente nel settore delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano prodotti agricoli e

zootecnici, e nei consorzi, per quanto concerne l'inquadramento dei dipendenti ai fini previdenziali ed assistenziali;

preso atto che in sede di applicazione delle norme vigenti in materia gli uffici periferici seguono criteri assai diversificati;

considerato che è in essere un'azione diretta a contestare la legittimità dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 33,

impegna il Governo:

1) ad emanare al più presto precise norme che definiscano e chiariscano il rapporto da instaurare, ai già citati fini previdenziali ed assistenziali, in modo unitario ed organico, nei confronti dei propri dipendenti da parte degli organismi interessati;

2) a sopersedere temporaneamente, e fino alla definitiva disciplina giuridica della materia, ad ogni azione amministrativa diretta a dare una soluzione soggettiva ed unilaterale al fenomeno in esame, anche ad evitare ulteriori complicazioni derivanti da disparità di interpretazioni ed inutili allarmismi specie nel settore cooperativistico, già in condizioni precarie in diverse zone del paese ».

Giraudi, Lobianco, Scotti, Stella.

GIRAUDI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRAUDI. Signor Presidente, la questione contenuta nell'ordine del giorno firmato da me e da altri colleghi rientra solo incidentalmente nel quadro del decreto-legge che stiamo esaminando, il quale ha altri scopi e cioè quelli di disciplinare in modo organico ed efficace il collocamento dei lavoratori agricoli.

Ma nell'articolo 19 del decreto-legge in esame viene richiamata appunto una questione collegata all'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 344. In questo articolo 19 del decreto-legge si dice appunto che nulla è innovato in ordine a quanto affermato negli articoli della legge n. 334.

Con l'ordine del giorno che abbiamo presentato, quindi, abbiamo voluto soltanto richiamare l'attenzione del Governo sulla situazione difficile e confusa che si è determinata a causa della carenza di una legge chiara e definitiva in materia di inquadramento dei dipendenti delle cooperative, cantine sociali e consorzi, ai fini previdenziali e assistenziali. Situazione confusa ed incerta che ha determinato in questi giorni critiche e lamentele da parte di organismi cooperativistici ai quali

l'Ispettorato del lavoro prima e l'Istituto di previdenza dopo hanno chiesto il pagamento di contributi e dei relativi arretrati, per il fatto che nella passata legislatura questi organismi, per un certo periodo, erano inquadrati nel settore dell'industria.

Con l'ordine del giorno che abbiamo presentato vorremmo chiedere al Governo un impegno affinché vengano emanate al più presto precise norme che chiariscano il rapporto che dovrà essere instaurato nei confronti, appunto, di questi organismi ai fini previdenziali ed assistenziali, in ordine ai propri dipendenti. Chiediamo inoltre se, in un secondo tempo, non sia possibile sospendere le attuali azioni amministrative, per evitare che sia attuato un trattamento diversificato tra provincia e provincia e tra gli organismi cooperativistici stessi. Questo è lo scopo dell'ordine del giorno, in merito al quale gradiremmo ascoltare il pensiero del ministro.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Azimonti.

AZIMONTI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ritengo di poter esaurire la mia replica brevemente, anche perché, senza alcuna immodestia, nella relazione scritta che accompagna il provvedimento mi pare di aver sufficientemente accennato anche ai problemi che sono emersi soprattutto nel corso della discussione in sede di Commissione. Sarà comunque opportuno rilevare che dalla discussione è emersa una considerazione positiva sul provvedimento da convertire in legge da parte di quasi tutti i gruppi parlamentari, salvo evidentemente la eccezione sollevata dal gruppo parlamentare liberale.

Mi permetto di ricordare all'onorevole Cottone che non possiamo accettare la tesi secondo cui è mancato il tempo per esaminare approfonditamente il provvedimento legislativo e quindi per presentare gli eventuali emendamenti in aula. Basti pensare, infatti, che proprio il gruppo liberale detiene una specie di primato con ben 40 emendamenti al provvedimento presentati in Commissione. Detti emendamenti sono stati ampiamente esaminati in sede di Comitato ristretto, cui ha partecipato anche il rappresentante del partito liberale, e poi in seduta plenaria in Commissione.

Analogamente, mi pare che dalla discussione sia emerso il carattere di urgenza del

provvedimento e quindi la necessità del ricorso al decreto-legge da parte del Governo. Il carattere di urgenza era dovuto alla scadenza, avvenuta il 31 dicembre 1969, della legge 5 marzo 1963, contenente norme resesi necessarie soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale del 26 giugno 1962, n. 65.

Nonostante il dovere che si ha di riconoscere, da parte di tutti i gruppi, le rispettive riserve circa l'uso dello strumento del decreto da parte del potere esecutivo, credo che in questa occasione — come è emerso dalla discussione — non si possa accusare il Governo di inerzia. Infatti, al fine di predisporre una normativa il più possibile rispondente alla realtà, già il compianto ministro Brodolini aveva iniziato una proficua consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Ora, dopo la morte del ministro, dopo un periodo estremamente impegnativo per il Ministero del lavoro a causa del cosiddetto « autunno caldo », il decreto-legge ha potuto essere approvato dal Consiglio dei ministri nella sua prima seduta del 1970, cioè l'ultima prima dell'attuale crisi. Da tutte queste considerazioni appare evidente come il Governo non sia stato disattento e non possa essere tacciato di inerzia.

Nel corso della discussione sono emerse alcune divergenze sul contenuto del decreto-legge. Avremo modo di ritornarvi in sede di discussione degli emendamenti, ma intanto vorrei sgombrare il terreno dalle impostazioni emergenti da alcuni emendamenti che, secondo il parere della maggioranza della Commissione, non possono essere accettati.

Vi è quello relativo alla nomina dei presidenti delle commissioni comunali. È mio intimo convincimento che il collocamento dovrà essere trasferito in termini di autonomia al sindacato; dobbiamo però avere il coraggio di domandarci una volta per sempre perché questo non è stato possibile nel 1949. È accaduto non soltanto per la situazione del mercato del lavoro di quell'epoca, ma, diciamo la verità, per la situazione sindacale allora esistente, per cui essendo i sindacati divisi in una lacerante contrapposizione, sarebbe stato assai difficile avventurarsi in una disciplina legislativa del settore. Fortunatamente la situazione è andata mutando.

Con il provvedimento al nostro esame (condivido in pieno quanto ha detto a questo proposito l'onorevole ministro) si compie un atto di rottura rispetto a un sistema superato.

Il collocamento però, ciò nonostante, è e resta ancora un servizio dello Stato. Non può essere diversamente poiché probabilmente in-

ganneremmo noi stessi se avessimo il coraggio di sostenere che le ragioni di fondo che hanno impedito al legislatore nel 1949 di introdurre una disciplina diversa sono oggi totalmente superate. Noi ci auguriamo che vengano superate.

Ecco perché ci siamo permessi di definire quello al nostro esame un provvedimento di transizione. È certo però che, considerate obiettivamente tutte le situazioni, oggi il collocamento deve mantenere ancora questa sua caratteristica pubblicistica. Se questo è, come si evince anche dallo spirito che anima il provvedimento, appare evidente che lo Stato non può attribuire alcuni determinati suoi compiti se non a organismi propri dello Stato. Il presidente della commissione comunale non è soltanto colui che convoca e presiede la commissione, ma anche colui al quale sono demandati alcuni atti esecutivi, alcuni compiti che non possono non essere, in questo momento, attribuiti ad organi diretti dallo Stato.

Lo stesso ragionamento vale per le proposte di modifica avanzate dai parlamentari del PCI e del PSIUP. Ci si riferisce a quegli articoli che trattano delle decisioni del collocatore o del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro; e viene proposto di usare, anziché il « sentito » o il « previo » (come è detto nel decreto e che è molto più impegnativo del « sentito »), l'espressione: « su conforme parere della commissione ».

Le considerazioni che mi sono permesso di fare in ordine alla nomina del presidente mi pare abbiano lo stesso valore anche per questo argomento, per cui la maggioranza della commissione ritiene la norma dettata nel decreto rispondente oggettivamente alla realtà.

Detto questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi auguro a nome della Commissione che la discussione, particolarmente quella sugli emendamenti, sia conclusa il più rapidamente possibile, per dar modo all'altro ramo del Parlamento di approvare al più presto e definitivamente il provvedimento oggi sottoposto al nostro esame. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio prima di tutto il relatore e i colleghi deputati che, con la partecipazione alla discussione su questo di-

segno di legge, hanno voluto contribuire a chiarire e a precisare posizioni, alcune delle quali naturalmente troveranno modo di essere accolte — io penso — con il voto della Camera, nel corso dell'esame degli articoli, sugli emendamenti che in sede di Commissione lavoro e poi in questa sede sono stati proposti. Si tratta naturalmente di questioni che, secondo il mio punto di vista, hanno un carattere secondario rispetto alla struttura del provvedimento che stiamo esaminando.

Il provvedimento attua per un settore — quello nel quale esiste la maggiore urgenza — un sostanziale trasferimento di potere nei rapporti sociali, quel trasferimento che è previsto in un altro disegno di legge da poco trasmesso dal Senato della Repubblica alla Camera dei deputati, che è lo statuto dei diritti sindacali e dei lavoratori. Il potere del collocamento del lavoro in agricoltura passa a commissioni nelle quali la maggioranza assoluta è delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, cioè del lavoro organizzato, mentre finora la funzione è stata formalmente assegnata allo Stato e sostanzialmente — nelle zone in cui il collocamento in agricoltura ha rilevante importanza — al padrone, che assume attraverso i suoi « caporali » e sul mercato di piazza. Si tratta di un trasferimento che avviene secondo il metodo democratico e mantenendo il carattere di funzione pubblica al collocamento, come poco fa sottolineava il relatore, dimodoché le commissioni di collocamento che acquistano questi poteri decisionali, tanto per gli avviamenti numerici quanto per gli avviamenti nominativi, sono organi dello Stato.

Le eccezioni che sono state sollevate dalla estrema destra mi pare che non siano molto pertinenti nel quadro del nostro ordinamento. Noi vediamo come in una società pluralistica funzioni dello Stato vengano sviluppate, non soltanto in questo ma in moltissimi altri campi, con l'attribuzione di responsabilità e di partecipazione alle organizzazioni delle forze sociali, senza che vi sia alcuna necessità di cancellare il pluralismo in un totalitarismo che assorba nell'ambito dello Stato le stesse organizzazioni togliendo loro una personalità autonoma e indipendente.

Altre eccezioni sono state sollevate sulla necessità di convertire in legge il decreto-legge. Mi permetto prima di tutto di sottolineare, a questo proposito (e mi rivolgo soprattutto all'onorevole Cassandro che per primo si è soffermato sull'argomento) che il richiamo alla « provvisorietà » cui fa riferimento il secondo comma dell'articolo 77 della Costi-

tuzione non riguarda la materia ma il decreto-legge in se stesso, che è atto provvisorio che viene sostituito dalla legge nel momento in cui le Camere procedono alla sua conversione.

Su questo tema sono state d'altronde addotte argomentazioni contraddittorie che è bene sottolineare. Da un lato, infatti, l'onorevole Cassandro ha rilevato la necessità che oggetto del decreto-legge siano provvedimenti adottati « in casi straordinari di necessità e d'urgenza », come appunto previsto dall'articolo 77; dall'altro lato l'onorevole Cottone, da ultimo, ci ha chiesto se eravamo di fronte ad una questione di « ordinaria amministrazione ».

Io ritengo che non siamo di fronte ad un caso di ordinaria amministrazione, dal momento che trasformiamo profondamente la struttura del servizio del collocamento. Siamo tuttavia in presenza di una situazione di effettiva necessità ed urgenza. Questo era stato del resto il parere di tutti i gruppi parlamentari (compreso, se ben ricordo, quello del gruppo liberale) allorché, all'indomani dei fatti di Avola, il ministro Brodolini si impegnò solennemente, a nome del Governo, ad abolire il « mercato di piazza » e il « caporalato ».

Le ragioni di necessità ed urgenza non sono dunque collegate soltanto alla scadenza, con il 31 dicembre 1969, degli elenchi anagrafici, ma si riferiscono anche all'impegno allora assunto dal Parlamento (che in questa indicazione fu allora perentorio) di dare un nuovo assetto al collocamento in agricoltura.

Va inoltre tenuto presente che le provvidenze nel settore agricolo hanno una scadenza annuale, per cui prestazioni come ad esempio l'indennità di disoccupazione non vengono rapportate a giornata, a settimana o a mese ma sono calcolate per la globalità dell'annata successiva a quella in cui, presumibilmente o realmente, la disoccupazione è emersa. Di conseguenza un eventuale spostamento dei termini avrebbe prorogato di un anno la validità del « mercato di piazza », con le conseguenze che ne sarebbero derivate.

Il decreto-legge stabilisce che il vecchio sistema scadrà con il 31 dicembre 1970 e che le commissioni assumeranno su di sé, a partire dal 1° gennaio 1971, ogni onere relativo agli accertamenti, alle iscrizioni, alla compilazione degli elenchi. Poiché la costituzione delle commissioni (che ammonteranno a circa 7 mila, con 63 mila membri) richiederà un certo tempo, se avessimo fatto ricorso al disegno di legge e ai tempi necessariamente lunghi che esso comporta, saremmo arrivati molto probabilmente, per avere l'approvazio-

ne della legge, a settembre o ad ottobre e ci saremmo quindi trovati nella necessità di prolungare ancora di un anno la piena efficienza delle attuali commissioni. E su questi motivi che è fondata l'urgenza di questo decreto-legge, che rappresenta d'altra parte lo stralcio di un più ampio e completo disegno di legge che era stato predisposto dal Ministero del lavoro e diramato agli altri ministeri interessati alla questione.

COTTONE. Dai fatti di Avola ad oggi, onorevole ministro, ne è passato del tempo.

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Verrò anche a questo, onorevole Cottone. Mi si consenta intanto di rilevare che questo più ampio ed organico disegno di legge, oltre alla materia degli elenchi anagrafici e del collocamento, tendeva a disciplinare con una diversa regolamentazione la materia delle indennità di disoccupazione e prevedeva la parificazione del trattamento di malattia e di infortunio per i lavoratori agricoli.

Si tratta di un complesso di provvidenze che noi riteniamo strettamente necessarie, ma rispetto alle quali non vi era lo stesso grado di urgenza di cui alla materia che forma oggetto del decreto-legge in esame, proprio perché non vi è questo scatto di un anno del mantenimento in vigore dell'attuale sistema che si sarebbe reso necessario qualora non fosse stato adottato lo strumento del decreto-legge.

Perché il disegno di legge nel suo complesso e poi questo stralcio di decreto-legge non hanno potuto essere compiuti prima? Sembrerebbe quasi che i colleghi del partito liberale non conoscano le vicende nelle quali, per aspetti diversi, è stato coinvolto il Ministero del lavoro in questo periodo, cioè dal momento nel quale la fervida opera del senatore Brodolini, ministro del lavoro, è stata resa assai più difficoltosa dalle condizioni di salute che lo hanno portato a una immatura e compianta fine, fino al momento nel quale il Ministero del lavoro ha potuto condurre trattative con la parte dei lavoratori che è quella direttamente interessata, perché si tratta di collocamento del lavoro, e condurre tutti quegli incontri che erano necessari per sviscerare la materia, nella notevole ristrettezza di tempo disponibile provocata dalle vicende, piuttosto laboriose, dell'autunno sindacale, con la molteplicità dei contratti di lavoro e delle vertenze che lo hanno contraddistinto

COTTONE. Noi non contestiamo quello che è stato fatto, contestiamo il ricorso al decreto-legge.

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Siccome ella si è richiamato prima al periodo da Avola ad oggi, le stavo spiegando che cosa era capitato in questo lasso di tempo. Le ho già detto prima che, essendoci trovati di fronte alle suddette scadenze, noi avremmo dovuto fare slittare di un anno — poiché la legge poteva essere approvata nel mese di settembre o di ottobre, secondo le più oneste e tranquille previsioni — la continuazione del mercato di piazza e la non sostituzione con il collocamento. Tenga conto, onorevole Cottone, che, se non sta attento, mi fa ripetere per la terza volta le stesse cose, che poi non ripeterò più. Ecco perché noi riteniamo che il decreto-legge abbia la sua piena fondatezza. Esso è motivato sul piano della scadenza degli elenchi anagrafici e sulla urgenza, solennemente da tutti proclamata, di abolire il mercato di piazza. Se non fosse intervenuto, noi avremmo dovuto mantenere le vecchie norme fino al 1971, anziché farle decadere alla fine del 1970.

Sull'altra eccezione che è stata sollevata qui — con minore vigore che nell'ambito della Commissione — non faccio che ripetere quanto ho detto in Commissione e quanto qui hanno ricordato tanto l'onorevole Polotti quanto l'onorevole Azimonti. Il comma ottavo dell'articolo 19 dello statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro dice che « in nessun caso l'adozione di una convenzione o di una raccomandazione da parte della conferenza o la ratifica di una convenzione da parte di uno Stato membro devono essere considerate preclusive di ogni legge, sentenza, usanza o di ogni accordo che assicurino condizioni più favorevoli ai lavoratori interessati di quelle previste dalla convenzione o dalla raccomandazione ». Il che mi esime dal continuare a esporre i motivi per i quali noi non riteniamo che vi sia alcun contrasto tra il testo di questo provvedimento e la ratifica intervenuta della convenzione n. 88 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, poiché le norme contenute in questa disposizione corrispondono evidentemente ad una condizione di migliore favore fatta alla parte dei lavoratori. Ne è testimonianza la richiesta che in questa direzione è stata fatta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, salvo — non ho capito bene — dalla CISNAL, perché ella, onorevole Menicacci, ha sollevato l'eccezione, forse senza la conoscenza del testo o forse per una concezione ideologica

che non so come si concili con gli interessi dei lavoratori.

Siccome, comunque, la richiesta è stata avanzata dalla grandissima maggioranza della rappresentanza dei lavoratori, è evidente che ci troviamo nel caso previsto dal comma ottavo dell'articolo 19 dello statuto dell'OIL e che nei confronti di questo provvedimento non può quindi essere sollevata alcuna eccezione di questa natura.

Io devo far presente ai colleghi di parte liberale che ho registrato al Senato della Repubblica il loro voto favorevole allo statuto dei diritti dei lavoratori. (*Interruzione del deputato Cassandro*). In questo statuto è contenuta una norma identica a questa che attribuisce, per la materia del collocamento, la maggioranza assoluta nelle commissioni alle rappresentanze dei sindacati dei lavoratori.

Come gli onorevoli colleghi sanno, per quanto riguarda lo statuto non si è dato corso ad alcun decreto che lo rendesse operante immediatamente, facendo invece questo stralcio relativo al collocamento in agricoltura per la ragione che ho poc'anzi indicato, a mio avviso corrispondente al voto che era stato espresso da tutte le parti dopo Avola.

Nel concludere questo mio breve intervento non mi soffermo su altre questioni particolari che sono state sollevate perché avremo modo di parlarne in sede di discussione degli articoli. Desidero solo ringraziare qui, oltre i colleghi che sono intervenuti, anche i sindacati dei lavoratori e lo stesso sindacato dei collocatori comunali, i quali hanno reso possibile in gran parte la definizione di un provvedimento che incontra, sia pure con alcune divergenze particolari, un consenso che va al di là della maggioranza di Governo e che dà quindi luogo ad una attuazione e ad un avanzamento democratico meritevole di essere sottolineato in tutti i suoi aspetti. Le assicurazioni date dall'onorevole Brodolini dopo Avola vengono quindi in questa maniera assolve ed io penso che ogni sforzo debba essere fatto per la eliminazione attraverso questo strumento, che in sé è necessario ma non sufficiente, del « mercato in piazza » e delle sue pratiche particolari. Ma dobbiamo anche ricordare qui quanti nella lotta per riscattare i lavoratori da condizioni di umiliazione e di soggezione, dal bastone, dalla mazza, sono caduti, molte volte inermi, e hanno quindi costituito la base sulla quale si creano queste leggi di progresso, di avanzamento sociale, di riconoscimento della libertà e della dignità dei lavoratori.

Per quel che riguarda le questioni più particolari non mi soffermo che su pochissimi

argomenti. Non credo che ci troviamo nella possibilità di reintrodurre criteri di imponibile; pertanto, nel momento in cui vi è, come è stato sottolineato, un esodo anche superiore alle necessità, e direi fatto in modo non congruo rispetto alle necessità, per la qualificazione di coloro che abbandonano le campagne, onde ne risulta un invecchiamento degli addetti all'agricoltura, possiamo ancora accettare un criterio di imponibile che fa parte di un tempo passato? Il controllo che viene esercitato si effettua in quanto il Ministero si è preoccupato, pur recependo la richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della agricoltura di avere un proprio collocamento, di mantenere i contatti con il collocamento generale di tutti i lavoratori, di modo che non vi sia una chiusura quasi curtense del collocamento agricolo rispetto a tutta la politica dell'impiego che deve essere svolta e più esattamente impostata.

Credo che questo provvedimento porterà profondi cambiamenti nella struttura dell'occupazione agricola, per cui noi dovremo poi giungere a dei provvedimenti di facilitazione e di sollecitazione per l'avviamento di lavoratori verso l'agricoltura. Comunque, nelle condizioni presenti e soprattutto in determinate province il provvedimento in esame appare necessario per cancellare piaghe vergognose.

Proprio sotto questo aspetto, della sperimentazione del provvedimento, pregherei di prendere in considerazione la possibilità di non decidere oggi sulla materia delle indennità ai membri delle commissioni. Ho detto che si tratta di settemila commissioni, moltissime delle quali, a mio giudizio, nel tempo non avranno una funzione di rilievo. Noi possiamo verificare, in una prima fase sperimentale, dove le commissioni hanno, in rapporto alla richiesta e ai movimenti dei lavoratori, una efficacia effettiva; lì possiamo perseguire un migliore funzionamento con la concessione di una indennità di presenza, che però va concessa con criteri particolari che impediscano degli sprechi in questa direzione, che sarebbero veramente deleteri, data la scarsità dell'afflusso di denaro contributivo dal settore dell'agricoltura.

La questione della presidenza delle commissioni non rappresenta un cambiamento che sia intervenuto in fasi successive al varo del provvedimento da parte del Ministero del lavoro. Il Ministero del lavoro ha emanato il provvedimento inserendo in un articolo la disposizione secondo la quale la presidenza delle commissioni è attribuita ai collocatori,

cioè a funzionari dello Stato. E vi è una ragione evidente in questo. Infatti, nel momento in cui si verifica questo spostamento di poteri, dovendo l'esecutivo rispondere della azione delle commissioni, è bene che, sotto l'aspetto della legittimità, vi sia un riferimento che non sia il prodotto di maggioranze occasionali, bensì il riferimento dato da un presidente che sia nello stesso tempo funzionario dello Stato.

Così dicasi per tutte le questioni che successivamente sono state indicate in ordine ai poteri decisionali dei direttori degli uffici del lavoro e in ordine alla ricusazione da parte dello SCAU della pubblicazione degli elenchi anagrafici, quando lo SCAU ritenga che siano stati lesi principi di legittimità e rimetta la questione al Ministero del lavoro. È chiaro, infatti, che, dovendo rispondere, sotto l'aspetto della legittimità, dell'azione delle commissioni ai vari gradi, il Governo debba avere una possibilità di verifica e di controllo, che può essere garantita soltanto con la presenza attiva dei suoi organi periferici, a tutti i livelli.

Non credo che possiamo attardarci in giudizi sulla validità degli addetti a questo o a quel settore, perché la questione non attiene al provvedimento in discussione, ma se mai riguarda la preparazione dei pubblici dipendenti e il modo con il quale essi devono essere selezionati. Non credo, però, che, in genere, siamo in condizioni diverse da quelle normali degli altri settori. La questione che più interessa è, comunque, quella di principio.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati e dei quali è già stata data lettura?

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anzitutto sono contrario all'ordine del giorno Pucci di Barsento che chiede il non passaggio all'esame dell'articolo perché, ovviamente, avendo presentato il decreto-legge, auspico che esso sia convertito.

Sono favorevole all'ordine del giorno Polli, che chiede il potenziamento delle strutture degli ispettorati del lavoro. A questo proposito, vorrei sottolineare che ancora una volta noi faremmo una « grida » spagnola nella misura in cui approvassimo questo provvedimento e continuassimo a ignorare che queste leggi non vengono rispettate, se non in misura minima, qualora non si disponga di organi di controllo funzionanti.

Oggi l'ispettorato del lavoro non è in condizione di svolgere adeguatamente la sua funzione, perché, per le condizioni economiche praticate ai suoi addetti, non riesce a reclutare attraverso i concorsi il personale necessario per lo svolgimento della sua attività. Questo problema deve essere considerato, sia pure nel quadro della riforma della pubblica amministrazione, in un modo del tutto particolare, per ovviare ai gravissimi inconvenienti ai quali dà luogo la situazione degli ispettorati del lavoro.

Devo dire che è valutata ad oltre 300 miliardi non l'evasione globale dal versamento dei contributi, ma la recuperabilità dei contributi previdenziali annui possibile attraverso un migliore funzionamento, sia pure minimo rispetto alla situazione odierna, degli ispettorati del lavoro. Si può inoltre affermare che parecchie decine di vite umane potrebbero essere risparmiate, se l'ispettorato del lavoro avesse maggiori possibilità di controllo in ordine alla prevenzione infortunistica.

Quindi, come legislatori e come membri del Governo, noi abbiamo una grave responsabilità, quella della salvezza innanzitutto di vite umane e quella di evitare la perdita di centinaia di miliardi nell'esercizio di una funzione statale quale quella previdenziale, consentita dal non affrontare seriamente il problema, modesto in definitiva, dell'ordine cioè di pochi miliardi, del potenziamento degli ispettorati del lavoro.

Mentre una legge di questo tipo, che impegna 7 mila commissioni e che dovrebbe dare luogo a un movimento complesso e controllato di collocamento, assegna all'ispettorato compiti nuovi e più larghi, l'ispettorato non vede in alcun modo aumentate le sue possibilità di funzionamento, e quindi rischia di rimanere inerte di fronte alla nuova legge. Questo desideravo dire perché se ne tenga conto.

Va anche considerato che dal confronto tra questo decreto-legge sottoposto alla Camera per la conversione in legge e l'altra parte dell'originario disegno di legge che è diventata decreto presidenziale, attualmente in corso di approvazione, per l'indennità di disoccupazione in agricoltura, appare chiaro che vi saranno degli inconvenienti. Poiché l'indennità di disoccupazione è stata portata al livello di 180 giornate, vi sarà la tendenza dei lavoratori e dei datori di lavoro a considerarsi collocati regolarmente per 90 giornate soltanto dell'anno, poiché il massimale è fissato a 270 giornate complessive. Oltre la no-

vantesima giornata è obiettivo interesse — al di là dell'osservanza della legge — dei datori di lavoro e dei lavoratori che il lavoratore non figuri più occupato perché possa percepire l'indennità di disoccupazione dalla novantunesima fino alla duecentosettantesima giornata, per 180 giornate complessive.

Non era possibile, a mio avviso, fare diversamente per regolare l'indennità di disoccupazione, perché non è pensabile che per queste ragioni, cioè per la impossibilità di evitare eventuali abusi, non si debba riconoscere ai lavoratori agricoli un diritto alla indennità di disoccupazione, che sia pari a quello degli altri lavoratori. Però proprio in considerazione del fatto che esistono queste maglie più larghe che consentono l'evasione io insisto nel sottolineare la necessità che il problema dell'ispettorato del lavoro sia affrontato e valutato soprattutto sotto un aspetto di efficienza ai fini dell'osservanza della legge e della salvezza di vite umane e del recupero di somme che sfuggono.

Accetto come raccomandazione l'altro ordine del giorno degli onorevoli Pisicchio, Polotti ed altri che indica dei criteri per riordinare tutta la materia previdenziale, poiché la questione se si debbano o non si debbano eliminare le esenzioni e le agevolazioni che sono fatte in materia contributiva alle aziende agricole è piuttosto complessa.

A mio parere non è possibile pensare in questo momento ad un aggravamento complessivo dei carichi sull'agricoltura, né in termini fiscali né in termini previdenziali. Può darsi che si debbano fare delle risistemazioni fra settore e settore; ma si deve rilevare soprattutto che la questione dovrebbe essere posta in sede di mercato comune europeo. Noi fruiamo di sistemi di interventi per i prezzi di determinati prodotti, ecc., mentre da un altro lato riversiamo sull'agricoltura complessivamente oltre mille miliardi. Questo è un problema che, a mio avviso, deve essere posto in una politica europea dell'agricoltura, perché non penso che questi mille miliardi possano essere prelevati in qualche maniera da altri cespiti non soltanto nell'ambito del nostro Stato nazionale ma nell'ambito della Comunità.

Siamo infatti giunti a livelli tali che nel settore salariale, poiché ci si avvicina al tetto europeo, non è possibile una manovra sui contributi che possa provvedere contemporaneamente alle necessità dell'industria e a quelle dell'agricoltura o che possa far prevedere in qualcuno di questi settori ampliamenti dei valori percentuali dei prelievi. È

sotto questo aspetto che, secondo me, va anche considerato l'ordine del giorno: come richiamo ad un problema più complesso, che per quello che riguarda l'agricoltura va collocato, a mio avviso, nel quadro del mercato comune europeo.

Accetto l'altro ordine del giorno Polotti che parla della regolamentazione, entro un anno, dei gettoni di presenza, appunto perché non introduce in questo momento nella legge una disposizione che potrebbe fermarla, poiché non esiste la possibilità di prevedere immediatamente la copertura e non si sono ancora fatte esperienze che consentano ristretti limiti di spesa.

Accetto l'ordine del giorno Piccinelli, in cui si dice che non si può considerare, ai fini della valutazione dello stato di bisogno dei lavoratori agricoli, come una prova di agiatezza la proprietà di abitazioni modeste o di piccoli appezzamenti parcellati da parte del lavoratore; mentre sono contrario all'ultima parte dell'ordine del giorno Giraudi, prima illustrato, di cui accetto invece come raccomandazione la prima parte. Noi stiamo, è vero, considerando il problema della distinzione nel campo delle lavorazioni cooperativistiche di prodotti dell'agricoltura, ma non possiamo sospendere in alcun modo la riscossione dei contributi sociali in un momento in cui la situazione delle casse della previdenza sociale non è molto allegra, per lasciar disciplinare chissà quando una materia che non può essere disciplinata in modo così fatto che, ad esempio, la cooperativa soresinese, la quale ha alcune centinaia di dipendenti, possa considerare i suoi addetti, che sono tipici addetti al lavoro industriale, come dei braccianti agricoli ai fini previdenziali. Ecco qual è il motivo per cui, accettando la prima parte come raccomandazione, respingo l'ultimo punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

PUCCI DI BARSENTO. Insisto per il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Pucci di Barsento di non passaggio agli articoli.

(È respinto).

POLOTTI. Non insisto.

PISICCHIO. Non insisto.

GIRAUDI. Non insisto.

PICCINELLI. Non insisto.

CORTI. Non insisto.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura:

ARMANI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, n. 2), dopo le parole « ai fini » è inserita la parola « normativi, ».

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole « designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante » sono inserite le parole « del Consiglio regionale ove costituito o »; le parole « da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti », sono sostituite dalle parole « da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno due dei coltivatori diretti ».

All'articolo 3, n. 3), sono aggiunte le parole « e di esprimere pareri e di formulare proposte in merito all'assistenza a favore della manodopera migrante ».

Al n. 4), le parole « Sezioni di collocamento » sono sostituite con le parole « Sezioni dell'Ufficio del lavoro ».

Dopo il n. 6), sono inseriti i seguenti:
« 7) di determinare, sentite le Commissioni provinciali, di cui al presente decreto, le particolari specializzazioni ammesse a richiesta nominativa, ai sensi del successivo articolo 11, ivi comprendendo quelle conferite con titolo di studio e diploma rilasciati da istituti di Stato o da corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da fissare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale »;

« 8) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per le specializzazioni di cui al precedente punto 7) ».

All'articolo 4, primo comma, le parole « da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati » sono sostituite con le parole « dal direttore dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati o da un suo delegato »; le parole « da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti » sono sostituite con le parole « da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti ».

Al settimo comma, le parole « di cui al successivo articolo 17 » sono sostituite con le parole « di cui ai nn. 5) e 6) del successivo articolo 5 ».

All'articolo 5, il n. 1 è sostituito dal seguente:

« 1) di formulare proposte alla Commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 7) del precedente articolo 3 »;

il n. 2) è sostituito dal seguente:

« 2) di formulare proposte alla Commissione regionale per la mano d'opera agricola ai fini delle determinazioni di cui al n. 8) del precedente articolo 3 ».

Dopo il n. 5) è inserito il seguente:

« 6) di svolgere i compiti di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 334 ».

All'articolo 6, primo comma, le parole: « presso le Sezioni di collocamento » sono sostituite con le parole « presso le Sezioni dell'Ufficio del lavoro »; le parole « dal collocatore » sono sostituite con le parole « dal dirigente della Sezione »; le parole « da due rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti » sono sostituite con le parole « da tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti »; le parole « dei datori di lavoro a tre » sono sostituite con le parole « dei datori di lavoro a quattro ».

All'articolo 7, primo comma, n. 4), le parole: « comma terzo » sono sostituite con le parole « comma secondo »;

al n. 5) le parole: « ai lavoratori subordinati » sono sostituite con le parole « ai lavoratori agricoli subordinati »; le parole « fine del trimestre » sono sostituite con le parole « fine di ciascun trimestre ».

Al terzo comma, le parole « all'articolo 4 della legge 12 marzo 1968, n. 334 » sono sostituite con le parole « al presente decreto ».

All'articolo 8, primo comma, le parole « Sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « Sezione dell'Ufficio del lavoro »; le parole « dalla pubblicazione » sono sostituite con le parole « dall'ultimo giorno di pubblicazione ».

All'articolo 9, primo comma, le parole « della Sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « dalla Sezione dell'Ufficio del lavoro ».

All'ultimo comma, dopo la parola « insoddisfatte » sono inserite le parole « alle Sezioni contermini e ».

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole « alla Sezione » sono inserite le parole « dell'Ufficio del lavoro ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Alle imprese diretto-coltivatrici è consentita l'assunzione diretta di non più di un lavoratore agricolo e per non più di cinquantuno giornate nell'anno. Nei comuni riconosciuti montani ai sensi delle leggi vigenti, alle imprese diretto-coltivatrici è consentita l'assunzione diretta di non più di due lavoratori agricoli e per non più di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno ».

Al quarto comma, le parole « di parenti ed affini entro il terzo grado » sono sostituite con le parole « di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado ».

Al decimo comma le parole « alla Sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « alla Sezione dell'Ufficio del lavoro ».

All'ultimo comma, le parole « comma primo » sono sostituite con le parole « presente decreto ».

All'articolo 11, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) di personale rientrante nelle categorie individuate dalla Commissione regionale per la manodopera agricola ai sensi del n. 7) del precedente articolo 3) ».

Al terzo comma, la parola « qualifiche » è sostituita con la parola « specializzazioni ».

All'articolo 12, settimo comma, le parole « dagli atti del collocamento » sono sostituite con le parole « dagli atti di ufficio ».

All'articolo 13, secondo comma, dopo la parola « comunicazione » è inserita la parola « motivata »; le parole « otto giorni » sono so-

stituite con le parole « tre giorni »; le parole « del luogo ove si svolgono i lavori » sono sostituite con la parola « competente »; dopo le parole « intima al datore di lavoro » sono inserite le parole « dandone contemporaneamente comunicazione alla Commissione locale ».

All'articolo 14, primo comma, le parole « otto giorni » sono sostituite con le parole « quattro giorni ».

Al secondo comma, le parole « otto giorni » sono sostituite con le parole « quattro giorni ».

All'articolo 16, è premesso il seguente comma:

« Le Commissioni locali per la manodopera agricola debbono essere costituite entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ».

Al secondo comma, le parole « di collocamento » sono soppresse.

All'articolo 17, terzo comma, le parole « entro 180 giorni » sono sostituite con le parole « entro 100 giorni ».

Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Qualora il Ministro non si pronunci entro un anno, il ricorso si intende accolto ».

All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le funzioni delle Commissioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, vengono demandate alle Commissioni locali per la manodopera agricola di cui al precedente articolo 6 ».

All'articolo 19, ultimo comma, le parole « agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 » sono sostituite con le parole « agli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 ».

All'articolo 20, quarto comma, le parole « Sezione di collocamento » sono sostituite con le parole « Sezione dell'Ufficio del lavoro ».

PRESIDENTE. Si dia lettura, per chiarezza, anche del testo degli articoli del decreto-legge.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ARTICOLO 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli:

1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze dell'impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;

2) i lavoratori da impiegare in attività di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il più favorevole inquadramento di cui essi godano ai fini salariali, previdenziali ed assistenziali.

ARTICOLO 2.

In ogni regione, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la Commissione regionale per la manodopera agricola composta dal direttore dell'Ufficio, in qualità di presidente, dal vice direttore dell'Ufficio stesso, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante dell'Ente di sviluppo o degli Enti di sviluppo operanti nella regione designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica, da undici rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione la Commissione è presieduta dal vice direttore dell'Ufficio stesso.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

ARTICOLO 3.

La Commissione regionale per la manodopera agricola ha il compito:

1) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno regionale di manodopera agricola, nonché le conseguenti proposte in materia di formazione professionale e di mobilità geografica dei lavoratori;

2) di impartire, in conformità alla legge e alle norme regolamentari, le disposizioni che si rendano necessarie in materia di avviamento e di accertamento dei lavoratori agricoli, per effetto delle particolari condizioni dell'agricoltura nella regione;

3) di impartire direttive ai fini della compensazione territoriale della manodopera agricola nell'ambito regionale, in relazione ai fabbisogni previsti od accertati nelle singole località;

4) di riferire periodicamente al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla attuazione delle norme legislative e regolamentari nonché delle singole direttive in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, da parte delle Sezioni di collocamento di cui al n. 2 dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, operanti nella regione;

5) di formulare proposte alla Commissione centrale, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle materie di competenza;

6) di esprimere parere su questioni poste dagli Uffici del lavoro e della massima occupazione e dagli Ispettorati del lavoro.

Ai fini del coordinamento con la programmazione economica regionale, il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è componente del Comitato regionale per la programmazione economica.

ARTICOLO 4.

In ogni provincia, presso l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione è istituita la Commissione provinciale per la manodopera agricola, composta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, in qualità di presidente, dal vice direttore dell'Ufficio stesso, da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da dieci rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione è presieduta dal vice direttore dell'Ufficio stesso.

La Commissione è nominata con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica 3 anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Quando la Commissione decide i ricorsi di cui al successivo articolo 17, il vice direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è sostituito da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano.

Per ogni riunione della Commissione, ai partecipanti è corrisposto un gettone di presenza di lire 2.000, a carico del Servizio per i contributi agricoli unificati.

ARTICOLO 5.

La Commissione provinciale per la manodopera agricola ha il compito:

1) di individuare particolari qualifiche per le quali è ammessa la richiesta nominativa ai sensi del successivo articolo 11, ivi comprendendo quelle conferite con titoli di studio e diplomi rilasciati da Istituti di Stato o da corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

2) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per le qualifiche di cui al numero precedente;

3) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso da parte del lavoratore della qualifica dallo stesso dichiarata all'atto della richiesta della iscrizione nelle liste di collocamento ai sensi del successivo articolo 9;

4) di individuare le località in cui, tenuto conto dell'elevato indice di disoccupazione, l'avviamento su richiesta numerica può avvenire non esclusivamente secondo l'anzianità di iscrizione nelle liste, ma anche in base allo stato di bisogno; di fissare i criteri secondo i quali, nei casi suindicati, la Commissione locale per la manodopera agricola di cui all'articolo successivo deve formare la graduatoria di precedenza; di fissare i criteri da seguire per i turni di lavoro a rotazione;

5) di decidere i ricorsi di cui al comma primo del successivo articolo 17.

ARTICOLO 6.

Presso le Sezioni di collocamento nella cui circoscrizione risultino residenti almeno cinquanta lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è istituita la Commissione locale per la manodopera agricola, composta dal collocatore che la presiede, da cinque rappresentanti dei lavoratori, da due rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria. Nel caso che il numero dei lavoratori residenti iscritti negli elenchi sia superiore a cinquecento il numero dei rappresentanti dei lavoratori è elevato a sette e quello dei rappresentanti dei datori di lavoro a tre.

Qualora il numero dei lavoratori iscritti negli elenchi sia inferiore a cinquanta, i compiti spettanti alla Commissione locale sono svolti dalla Commissione istituita presso altra Sezione della provincia, scelta tra le più vicine o più agevolmente raggiungibili con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo parere della Commissione provinciale per la manodopera agricola.

Il numero degli iscritti negli elenchi ai fini previsti dai commi precedenti è riferito al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello della scadenza della Commissione. Nella prima applicazione del presente decreto,

il numero degli iscritti è riferito al giorno di entrata in vigore del decreto stesso.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nell'effettuare le richieste di cui al primo comma, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La Commissione è nominata con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica tre anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Commissione nella prima riunione elegge il vice presidente e il segretario nel proprio seno.

La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro. In questo caso il presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro quarantotto ore dalla richiesta; in mancanza vi provvede il vice presidente.

Alla scadenza del triennio, un terzo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali non può essere confermato nell'incarico.

ARTICOLO 7.

La Commissione locale per la manodopera agricola ha il compito:

1) di stabilire, in conformità ai criteri fissati dalla Commissione provinciale per la manodopera agricola ai sensi del n. 4 del precedente articolo 5, se debbono essere effettuati turni di lavoro a rotazione; di fissare i turni medesimi; di compilare ed aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro;

2) di rilasciare il nulla-osta per l'avviamento al lavoro in accoglimento di richieste nominative, avanzate ai sensi del successivo articolo 11;

3) di convalidare l'avviamento al lavoro in accoglimento di richieste nominative, autorizzato provvisoriamente dalla Sezione ai sensi del successivo articolo 12;

4) di adottare i provvedimenti definitivi di cui al comma terzo del successivo articolo 9;

5) di compilare, limitatamente ai lavoratori subordinati e in conformità ai dati forniti dalla Sezione, gli elenchi nominativi, principali e suppletivi, dei lavoratori dell'agricoltura, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, da trasmettere all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati ai sensi del successivo articolo 15, rispettivamente entro il 20 gennaio di ciascun anno ed entro 20 giorni dalla fine del trimestre;

6) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno locale di manodopera agricola.

Ai fini della compilazione degli elenchi di cui al numero cinque, la Commissione locale per la manodopera agricola ha altresì il compito di accertare, su richiesta motivata degli interessati, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro di cui al comma precedente, si applicano i valori medi d'impiego

di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, stabiliti con deliberazione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1968, n. 334, avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e custodia del bestiame, nonché alle consuetudini locali.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono approvate, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le giornate accertate sono cumulate a tutti gli effetti a quelle prestate dai medesimi soggetti in qualità di lavoratori subordinati.

Avverso le deliberazioni adottate dalla Commissione locale per la manodopera agricola nell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il quale decide, in via definitiva, previo parere della Commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso avverso le risultanze degli elenchi è ammesso in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 17.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro può, con provvedimento motivato, disporre l'annullamento delle deliberazioni della Commissione locale relative ai compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo, quando queste risultino in contrasto con i criteri stabiliti dalla Commissione provinciale ovvero adottate in violazione delle norme del presente decreto.

ARTICOLO 8.

Quando il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore agricolo in violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, il lavoratore può chiedere l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al successivo articolo 15 ovvero l'indicazione negli elenchi medesimi delle giornate di lavoro in tal modo effettuate, mediante domanda alla Sezione di collocamento da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi nominativi riferentisi all'anno in cui il lavoro è stato prestato. La domanda deve contenere l'indicazione del datore o dei datori di lavoro, nonché del tempo e del luogo delle prestazioni.

La Commissione locale, valutate le dichiarazioni del lavoratore, decide sulla domanda e dispone le necessarie integrazioni degli elenchi nominativi.

La Sezione dà notizia all'Ispettorato provinciale del lavoro e all'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati della domanda del lavoratore e della decisione della Commissione entro otto giorni dalla decisione medesima.

ARTICOLO 9.

Il lavoratore che chiede di essere avviato al lavoro agricolo subordinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1961, n. 5, viene iscritto dalla Sezione di collocamento in apposita lista.

Qualora il lavoratore non abbia esplicato precedente attività lavorativa nella qualifica professionale dichiarata o non sia in possesso di idonea

documentazione, il dirigente della Sezione provvede alla iscrizione in base alla richiesta ricevuta, rimettendo alla Commissione locale per la manodopera agricola la definitiva determinazione della qualifica professionale ai fini dell'avviamento al lavoro.

In ogni caso il dirigente della Sezione, tenuto conto anche dell'eventuale qualifica secondaria dichiarata dal lavoratore, propone a questi la iscrizione contemporanea nella lista di altro o altri settori produttivi ai soli fini dell'avviamento al lavoro.

La lista degli iscritti è esposta al pubblico presso la Sezione ed è aggiornata alla chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.

Le Sezioni comunicano settimanalmente le eccedenze di manodopera e le offerte di lavoro rimaste insoddisfatte agli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, i quali provvedono con eguale periodicità a portarle a conoscenza del pubblico su tutto il territorio nazionale. Le comunicazioni al pubblico devono essere effettuate anche a mezzo di affissione presso le Sezioni.

ARTICOLO 10.

Chiunque intenda assumere alle proprie dipendenze lavoratori agricoli deve farne richiesta, salve le eccezioni previste dal presente decreto, alla sezione nella cui circoscrizione deve essere eseguita la prestazione di lavoro.

Qualora il luogo della prestazione è compreso nelle circoscrizioni di due o più Sezioni, la richiesta di assunzione deve essere rivolta alla Sezione nel cui territorio è ubicato il nucleo aziendale maggiore.

Alle imprese diretto-coltivatrici, qualora l'azienda sia ubicata a distanza superiore a tre chilometri dalla sede della Sezione, è consentita l'assunzione diretta di non più di due lavoratori agricoli e per non più di cinquantuno giornate nell'anno ciascuno.

È consentita l'assunzione diretta di parenti ed affini entro il terzo grado.

Nei casi di cui ai commi terzo e quarto, è fatto obbligo all'imprenditore di dare comunicazione dell'assunzione alla Sezione entro trenta giorni.

Nel caso in cui la Sezione non possa provvedere sulle richieste numeriche per mancanza di lavoratori iscritti, trasmette d'ufficio la richiesta ad altra Sezione, in conformità alle direttive di cui al n. 3) del precedente articolo 3.

È vietato il passaggio del lavoratore agricolo direttamente ed immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

È ammesso lo scambio di manodopera di cui all'articolo 2139 del codice civile.

Il lavoratore agricolo, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento di qualsiasi altra Sezione del territorio nazionale.

La richiesta di trasferimento può essere presentata alla Sezione di collocamento del comune di residenza o a quella nelle cui liste il lavoratore intende trasferire la propria iscrizione. Le Sezioni interessate provvedono a trasmettere gli atti necessari al trasferimento dell'iscrizione.

Lo Stato e gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di cui al comma primo, limitatamente al personale la cui assunzione non avvenga per concorso pubblico.

ARTICOLO 11.

La richiesta di avviamento deve essere numerica per qualifica professionale e deve contenere l'indicazione della durata del rapporto di lavoro. È ammessa l'indicazione di durata a tempo indeterminato, stagionale e comunque con approssimazione, qualora sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire.

La richiesta di avviamento può essere nominativa quando concerne la assunzione:

a) di impiegati amministrativi e tecnici con mansioni direttive, di concetto e d'ordine;

b) di personale rientrante nelle categorie individuate dalla Commissione provinciale per la manodopera agricola ai sensi del n. 1) del precedente articolo 5;

c) di un dipendente destinato esclusivamente a compiti di fiducia connessi alla vigilanza ed alla custodia. Tale numero, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche aziendali, può essere elevato a tre dalla Commissione provinciale per la manodopera agricola.

L'elenco delle qualifiche per le quali è ammessa la richiesta nominativa è esposto al pubblico presso ogni Sezione della provincia, con la indicazione della data dell'ultima deliberazione della Commissione provinciale per la manodopera agricola sull'elenco stesso.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno i datori di lavoro titolari di aziende agricole grandi e medie sono tenuti a dichiarare alla Sezione competente il piano colturale previsto per l'anno successivo ed il relativo fabbisogno qualitativo e quantitativo di manodopera. La dichiarazione deve contenere altresì l'indicazione degli eventuali rapporti di compartecipazione familiare, di colonia, e di salariato fisso per i quali è prevista la prosecuzione nell'anno successivo medesimo.

La dichiarazione è comunicata alla Commissione locale per la manodopera agricola ai fini della formulazione della previsione annuale del fabbisogno di manodopera agricola.

La Sezione è tenuta a dare precedenza alle richieste di avviamento avanzate dai datori di lavoro che abbiano effettuato la dichiarazione di cui al comma quarto del presente articolo.

ARTICOLO 12.

In caso di richiesta numerica, l'avviamento al lavoro ha luogo in ragione dell'anzianità di iscrizione del lavoratore nella lista, ovvero dei diversi criteri di cui all'articolo 5, punto 4), secondo la graduatoria delle precedenza approvata dalla Commissione locale per la manodopera agricola ai sensi del n. 1) del precedente articolo 7.

La graduatoria delle precedenza è esposta al pubblico presso la Sezione.

Il nulla-osta per le richieste nominative previste dall'articolo precedente è rilasciato dalla Commissione locale per la manodopera agricola. Nei casi di motivata urgenza il nulla-osta è provvisoriamente rilasciato dalla Sezione e convalidato dalla Commissione medesima entro 8 giorni.

Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa la Commissione locale per la manodopera agricola deve dare motivazione scritta su apposito verbale in duplice esemplare, uno da conservare presso la Sezione e l'altro presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Copia del verbale deve essere notificato immediatamente al datore di lavoro richiedente.

Nel caso in cui la Commissione locale per la manodopera agricola neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale decide in via definitiva, previo parere della Commissione provinciale per la manodopera agricola.

La Sezione, anche nel caso di richiesta nominativa, indica nel provvedimento di avviamento la durata del rapporto dichiarata nella richiesta di avviamento, nonché la retribuzione prevista dai vigenti contratti collettivi. La Sezione rimette copia del provvedimento di avviamento al lavoratore e ne conserva un'altra per eventuali certificazioni a richiesta degli interessati.

A richiesta del lavoratore interessato, la Sezione rilascia la certificazione relativa al numero delle giornate effettuate nell'anno e risultanti dagli atti del collocamento.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa o per giustificato motivo determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.

ARTICOLO 13.

Nel caso in cui vi sia urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alle scorte vive, agli impianti o ai beni prodotti e non vi sia possibilità di rivolgersi tempestivamente alla competente Sezione ovvero questa non possa provvedere all'immediato avviamento, è data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la manodopera strettamente necessaria per far fronte al pericolo di danno.

Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'assunzione entro otto giorni dall'assunzione medesima con l'indicazione della durata del rapporto, alla Sezione del luogo ove si svolgono i lavori. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, cui la comunicazione suindicata deve essere trasmessa immediatamente, cessato il pericolo di danno e l'urgenza di provvedere, intima al datore di lavoro di porre termine al rapporto ove questo sia continuato e dà disposizioni per l'annotazione, a cura della Sezione o delle Sezioni nella cui circoscrizione risultano residenti i lavoratori assunti direttamente, delle giornate di lavoro dai medesimi prestate.

ARTICOLO 14.

Entro otto giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Sezione che ha provveduto all'avviamento.

In caso di modifica della qualifica durante lo svolgimento del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione entro otto giorni alla Sezione che ha provveduto all'avviamento.

Il dirigente della Sezione fornisce all'ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati le notizie da questo richieste circa gli avviamenti effettuati e i rapporti di lavoro che abbiano avuto durata diversa da quella indicata nel provvedimento di avviamento.

ARTICOLO 15.

Gli elenchi compilati a norma del n. 5) dell'articolo 7 dalla Commissione locale per la manodopera agricola sono trasmessi, con la relativa documentazione, a cura della Sezione, all'Ufficio provinciale del Servizio

per i contributi agricoli unificati che provvede a renderli esecutivi mediante la pubblicazione, dopo averli integrati con i dati relativi alle prestazioni di lavoro agricolo non dipendente.

L'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati apporta direttamente modifiche agli elenchi compilati dalla Commissione locale al fine di correggere eventuali errori materiali.

Nei casi in cui, prima della pubblicazione, l'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati accerti posizioni individuali, risultanti dagli elenchi compilati dalla Commissione locale, non rispondenti agli atti del collocamento, ad effettive prestazioni di lavoro ovvero ai valori medi stabiliti ai sensi dei commi terzo e quarto del precedente articolo 7, invita la Commissione locale ad un nuovo esame, con provvedimento motivato in cui sono anche indicate le modifiche ritenute necessarie. Qualora la Commissione locale confermi, entro quindici giorni, la propria deliberazione originaria precisandone i motivi, l'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati è tenuto a pubblicare gli elenchi senza modifiche, salvo che non ravvisi motivi di manifesta illegittimità. In tal caso ne rifiuta, con provvedimento motivato, la pubblicazione, rimettendo la decisione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

L'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati dà notizia delle deliberazioni confermate, di cui al comma precedente, agli Istituti previdenziali interessati, ai fini del ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola, ai sensi del successivo articolo 17.

Gli elenchi sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati, su richiesta dell'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati, entro sessanta giorni dal loro invio da parte della Commissione locale per la manodopera agricola. Della pubblicazione, a cura del Comune, viene data notizia a mezzo di pubbliche affissioni.

ARTICOLO 16.

Sino al giorno dell'insediamento della Commissione locale per la manodopera agricola, le funzioni di questa sono esercitate dal dirigente della Sezione.

Nel caso di carenza funzionale della Commissione locale per la manodopera agricola, ovvero di ripetute, accertate violazioni da parte della medesima delle norme del presente decreto, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione provinciale di cui al precedente articolo 4, dispone lo scioglimento della Commissione locale e nel termine di trenta giorni provvede alla sua ricostituzione nei modi previsti dall'articolo 6. Fino alla ricostituzione, agli adempimenti urgenti di competenza della Commissione provvede il dirigente della Sezione di collocamento.

ARTICOLO 17.

Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi e contro l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, gli interessati possono ricorrere alla Commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Gli Uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso è di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale.

La Commissione provinciale per la manodopera agricola, sentito il ricorrente a sua richiesta ed esperite le necessarie indagini, decide entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso.

Qualora la Commissione provinciale per la manodopera agricola non si pronunci nel termine di cui al precedente comma, il ricorso si intende accolto.

Avverso le decisioni di cui al terzo comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni.

Restano ferme le norme di cui al comma quarto dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

ARTICOLO 18.

Nelle province di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, le Commissioni locali per la manodopera agricola provvedono alla compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate fino al 31 dicembre 1970. Il Servizio per i contributi agricoli unificati provvede alla formazione degli elenchi di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori, sentito il parere delle Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, le quali restano in funzione sino all'insediamento delle Commissioni locali per la manodopera agricola di cui al presente decreto.

Nelle province diverse da quelle indicate nel comma primo, le disposizioni del presente decreto in materia di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli hanno efficacia con decorrenza dal 1° luglio 1970.

ARTICOLO 19.

Nulla è innovato per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei contributi agricoli unificati, nonché all'accertamento dei lavoratori agricoli autonomi e delle giornate da questi effettuate, che rimangono attribuiti al Servizio per i contributi agricoli unificati, il quale vi provvede in conformità alle vigenti disposizioni.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonché dell'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Alle province diverse da quelle indicate nel comma primo del precedente articolo 18 le disposizioni suddette sono estese a decorrere dal 1° luglio 1970.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

ARTICOLO 20.

Chiunque esercita la mediazione al fine dell'avviamento al lavoro di lavoratori agricoli o comunque in violazione delle norme del presente decreto è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Se vi è scopo di lucro la pena è della multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Le medesime pene si applicano al datore di lavoro che si avvale dell'opera del mediatore.

I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite della Sezione di collocamento sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni lavoratore assunto.

La medesima sanzione si applica al datore di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, ometta di darne comunicazione alla sezione, ovvero non ottemperi all'intimazione di cessazione del rapporto.

Il datore di lavoro che omette di dare comunicazione alla Sezione della cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

La medesima sanzione si applica al datore di lavoro che omette di dare comunicazione alla Sezione della modifica della qualifica.

Per le violazioni previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo si osservano in quanto applicabili le norme della legge 3 maggio 1967, n. 317, sostituita alla competenza delle Autorità indicate nell'articolo 8 della legge medesima la competenza del capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

ARTICOLO 21.

Le Commissioni previste dagli articoli 2, 4 e 6 esercitano funzioni pubbliche e sono organi dello Stato.

ARTICOLO 22.

Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.

Nelle controversie in sede giurisdizionale, il lavoratore esente dalla imposta complementare ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio quando ricorrano le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

Gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in sede amministrativa e giurisdizionale in dipendenza del presente decreto beneficiano delle esenzioni fiscali previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 319.

ARTICOLO 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti, tutti riferiti agli articoli del decreto-legge, già illustrati nella discussione generale o per i quali i rispettivi presentatori hanno rinunciato allo svolgimento:

ART. 4.

Sopprimere il settimo comma.

4. 1. **Mazzola, Gramegna, di Marino, Alini, Tognoni, Aldrovandi, Bruni, Caponi, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pochetti, Sacchi, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, Rossinovich.**

ART. 6.

Al primo comma sopprimere le parole: del collocatore che la presiede.

6. 1. **Gramegna, Mazzola, di Marino, Alini, Tognoni, Aldrovandi, Bruni, Caponi, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pochetti, Sacchi, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, Rossinovich.**

Sostituire il sesto comma con i seguenti:

La commissione nella prima riunione elegge il presidente ed un vice presidente nel proprio seno.

Il dirigente la sezione di collocamento partecipa alle riunioni con voto consultivo e con funzione di segretario.

6. 2. **Gramegna, Mazzola, di Marino, Alini, Tognoni, Aldrovandi, Bruni, Caponi, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pochetti, Sacchi, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, Rossinovich.**

Dopo il settimo comma, inserire il seguente:

Per ogni riunione della commissione ai partecipanti è corrisposto un gettone di presenza di lire 2.000 per non più di 50 riunioni all'anno a carico del Servizio per i contributi unificati in agricoltura.

6. 3. **Mazzola, Gramegna, Alini, Sgarbi Bompani Luciana, di Marino, Tognoni, Aldrovandi, Bruni, Caponi, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pochetti, Sacchi, Sulotto, Rossinovich.**

Aggiungere al quarto comma dell'articolo 6 le seguenti parole: assicurando in ogni caso i diritti delle minoranze.

Roberti.

ART. 7.

Al sesto comma, sostituire le parole: previo parere, *con le parole:* su conforme parere.

7. 1. **Pochetti, Mazzola, Gramegna, di Marino, Alini, Tognoni, Aldrovandi, Bruni, Caponi, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Sacchi, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, Rossinovich.**

ART. 11.

Al sesto comma dell'articolo 11, aggiungere le parole: e dai datori di lavoro non soggetti a tale obbligo.

Commissione.

ART. 12.

Al quinto comma, sostituire le parole: previo parere, *con le parole:* su parere conforme.

12. 1. **di Marino, Mazzola, Gramegna, Alini, Tognoni, Aldrovandi, Bruni, Caponi, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pochetti, Sacchi, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, Rossinovich.**

ART. 13.

Al primo comma, dopo le parole: in cui, *inserire le parole:* per effetto di gravi calamità naturali ed incendi.

13. 1. **Mazzola, Gramegna, di Marino, Alini, Tognoni, Aldrovandi, Bruni, Caponi, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pochetti, Sacchi, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, Rossinovich.**

ART. 15.

Al terzo comma, sopprimere le parole da: salvo che non ravvisi, *fino alla fine del comma.*

15. 1. **Pochetti, Alini, Gramegna, Mazzola, di Marino, Tognoni, Aldrovandi, Bruni, Caponi, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Sacchi, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, Rossinovich.**

Al terzo comma dell'articolo 15, dopo le parole: è tenuto a pubblicare gli elenchi, *sopprimere le parole da:* senza modifiche, *a:* previdenza sociale, *e sostituire con le seguenti:* escludendo dagli elenchi stessi i nominativi per i quali ravvisi motivi di manifesta illegittimità. In tal caso il provvedimento di esclusione, con l'indicazione dei

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1970

motivi, è notificato agli interessati ed è trasmesso al ministro del lavoro e della previdenza sociale per le definitive determinazioni.

Commissione.

ART. 16.

Al secondo comma, sostituire le parole: sentita la commissione provinciale, *con le parole:* su parere conforme della commissione provinciale.

16. 1. di Marino, Mazzola, Pellizzari, Alini, Gramegna, Tognoni, Aldrovandi, Bruni, Caponi, Pajetta Giuliano, Pochetti, Sacchi, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, Rossinovich.

ART. 17.

Al secondo comma dell'articolo 17, dopo le parole: cancellazione dagli elenchi nominativi, *aggiungere le parole:* indicandone i motivi.

Commissione.

ART. 18.

Al secondo comma, sostituire le parole: 31 dicembre 1970, *con le parole:* 31 dicembre 1971.

18. 1. Gramegna, Mazzola, di Marino, Alini, Tognoni, Aldrovandi, Bruni, Caponi, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pochetti, Sacchi, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, Rossinovich.

All'articolo 18, dopo le parole: sono prorogate fino al 31 dicembre 1970, *aggiungere le altre:* e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori delle prestazioni fino al 31 dicembre 1971.

Commissione.

ART. 20.

Alla fine dell'articolo 20, aggiungere le parole: Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui al presente decreto, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione ai ministri ed alle pubbliche amministrazioni che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali e creditizie o comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore del datore di lavoro trasgressore.

I ministri e le pubbliche amministrazioni adotteranno le opportune determinazioni, fino

alla revoca del beneficio, e, nei casi più gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro trasgressore, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione od intervento.

Commissione.

ART. 20-bis.

La concessione dei contributi, di agevolazioni fiscali e creditizie o comunque qualsivoglia intervento pubblico in favore di imprese agricole, sono condizionati dall'accertamento della mancata violazione delle norme di cui al presente decreto da parte delle imprese agricole medesime di volta in volta interessate.

L'accertamento di cui al comma precedente è effettuato d'ufficio a cura dell'autorità competente alla concessione del contributo e dell'agevolazione o competente all'intervento, mediante richiesta di notizie all'Ispettorato provinciale del lavoro nella cui circoscrizione ha sede l'impresa agricola beneficiaria.

Nel caso in cui risultino violate le norme del presente decreto, ogni decisione viene presa previo parere della Commissione regionale per la mano d'opera agricola.

20. 0. 1. Mazzola, di Marino, Gramegna, Alini, Tognoni, Aldrovandi, Bruni, Caponi, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pochetti, Sacchi, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, Rossinovich.

ART. 21.

Aggiungere, in fine, le parole: perciò esercitano funzioni ispettive anche nelle aziende ai fini dell'applicazione della presente legge.

21. 1. Mazzola, Gramegna, di Marino, Alini, Tognoni, Aldrovandi, Bruni, Caponi, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pochetti, Sacchi, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, Rossinovich.

PRESIDENTE. Cominciamo dall'emendamento Mazzola 4. 1, riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione?

AZIMONTI, Relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è contrario.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1970

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Mazzola, mantiene il suo emendamento 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAZZOLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione?

AZIMONTI, *Relatore*. La Commissione nella sua maggioranza non accetta gli emendamenti Gramegna 6. 1 e 6. 2.

L'emendamento Mazzola 6. 3 costituisce materia di un ordine del giorno che è stato accettato dall'onorevole ministro; anche su di esso esprimo pertanto parere contrario.

La Commissione nella sua maggioranza accetta l'emendamento Roberti, a condizione che venga accettata dal proponente la soppressione delle parole: « in ogni caso ».

MENICACCI. Come cofirmatario dell'emendamento Roberti, accetto la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Il Governo?

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla maggioranza della Commissione, cioè contrario all'emendamento Gramegna 6. 1 per i motivi che ho illustrato nel mio intervento. Riteniamo cioè che la presidenza della commissione debba spettare al rappresentante della pubblica amministrazione.

Il Governo, quindi, è contrario anche all'emendamento Gramegna 6. 2.

Sull'emendamento Mazzola 6. 3 mi sono espresso in sede di accettazione dell'ordine del giorno sulle indennità di presenza, pertanto non lo accetto.

Sono favorevole all'emendamento Roberti nel testo modificato secondo la proposta della Commissione. La rappresentanza della minoranza dovrà intendersi nei limiti del consenso. Non possiamo trovarci di fronte a quaranta organizzazioni sindacali e nemmeno di fronte ad organizzazioni sindacali che presuntivamente rappresentano lo 0,02 per cento degli appartenenti. Io credo fermamente nella funzione delle minoranze, ma è chiaro

che in sede applicativa la loro rappresentanza potrà incontrare certi limiti.

PRESIDENTE. Onorevole Gramegna mantiene i suoi emendamenti 6. 1 e 6. 2 non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GRAMEGNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gramegna 6. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Gramegna 6. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti nel testo modificato, che risulta del seguente tenore:

« Aggiungere al quarto comma dell'articolo 6 le seguenti parole: assicurando i diritti delle minoranze ».

(È approvato).

Onorevole Mazzola, mantiene il suo emendamento 6. 3 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAZZOLA. Tenuto conto dell'impegno assunto dal Governo, non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pochetti 7. 1, riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione?

AZIMONTI, *Relatore*. La Commissione a maggioranza non lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, mantiene il suo emendamento 7. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

POCHETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1970

Passiamo all'emendamento della Commissione riferito all'articolo 11 del decreto-legge. Il relatore ?

AZIMONTI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento della Commissione all'articolo 11 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo, che è del seguente tenore:

« Al sesto comma dell'articolo 11, aggiungere le parole: e dai datori di lavoro non soggetti a tale obbligo ».

(È approvato).

Passiamo all'emendamento di Marino 12.1, riferito all'articolo 12 del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione ?

AZIMONTI, *Relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzola, mantiene l'emendamento di Marino 12. 1, di cui ella è cofirmatario, che la Commissione e il Governo hanno dichiarato di non accettare ?

MAZZOLA. L'emendamento di Marino 12. 1 è conseguenziale ad un altro che è già stato respinto. Rinunciamo pertanto alla sua votazione e a quella del successivo emendamento di Marino 16. 1.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mazzola 13. 1, riferito all'articolo 13 del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione ?

AZIMONTI, *Relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzola, mantiene il suo emendamento 13. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MAZZOLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione ?

AZIMONTI, *Relatore*. La Commissione esprime a maggioranza parere contrario sull'emendamento Pochetti 15. 1. Raccomando l'approvazione dell'emendamento presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con il relatore e accetta l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti mantiene il suo emendamento 15. 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

POCHETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo, che è del seguente tenore:

« Al terzo comma dell'articolo 15, dopo le parole: è tenuto a pubblicare gli elenchi, sopprimere le parole da: senza modifiche, a: previdenza sociale, e sostituirle con le seguenti: escludendo dagli elenchi stessi i nominativi per i quali ravvisi motivi di manifesta illegittimità. In tal caso il provvedimento di esclusione, con l'indicazione dei motivi, è notificato agli interessati ed è trasmesso al ministro del lavoro e della previdenza sociale per le definitive determinazioni ».

(È approvato).

L'emendamento di Marino 16. 1 è stato ritirato.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1970

Passiamo all'emendamento della Commissione riferito all'articolo 17 del decreto-legge. Il relatore?

AZIMONTI, *Relatore*. Ne raccomando la approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo, che è del seguente tenore:

« *Alla fine dell'articolo 17, dopo le parole: cancellazione dagli elenchi nominativi, aggiungere le parole: indicandone i motivi* ».

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione?

AZIMONTI, *Relatore*. La Commissione esprime a maggioranza parere contrario all'emendamento Gramegna 18. 1. Raccomando l'approvazione dell'emendamento che la Commissione ha proposto all'unanimità.

PRESIDENTE. Il Governo?

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo concorda con il relatore e accetta l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Gramegna, mantiene il suo emendamento 18. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRAMEGNA. Sì, signor Presidente. Il gruppo comunista voterà, in via subordinata, a favore dell'emendamento della Commissione, qualora venga respinto il mio emendamento 18. 1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo, che è del seguente tenore:

« *All'articolo 18, dopo le parole: sono prorogate fino al 31 dicembre 1970, aggiungere*

le altre: e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori delle prestazioni fino al 31 dicembre 1971 ».

(È approvato).

Passiamo all'emendamento della Commissione riferito all'articolo 20 del decreto-legge, emendamento che è del seguente tenore:

« *Alla fine dell'articolo 20, aggiungere le parole: Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui al presente decreto, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione ai ministri ed alle pubbliche amministrazioni che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali e creditizie o comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore del datore di lavoro trasgressore.*

I ministri e le pubbliche amministrazioni adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e, nei casi più gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro trasgressore, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione o intervento ».

AZIMONTI, *Relatore*. Raccomando vivamente all'Assemblea l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo si rimette al voto della Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione riferito all'articolo 20 del decreto-legge, per il quale il Governo si è rimesso alla Camera.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Mazzola 20. 0. 1.

MAZZOLA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'emendamento Mazzola 21. 1, riferito all'articolo 21 del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione?

AZIMONTI, *Relatore*. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario in quanto ritiene che l'ordine del giorno accet-

tato dal ministro dia soddisfazione in parte all'istanza sollevata dall'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è contrario, in quanto i compiti di ispettorato sono per istituto devoluti ad altra branca dell'amministrazione e non possono quindi essere affidati a commissioni di questo tipo.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzola, mantiene il suo emendamento 21. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MAZZOLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

DI MARINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito di ricordare brevemente, alla fine del nostro dibattito, l'importanza del problema che noi abbiamo affrontato: si tratta di uno dei problemi più gravi e scottanti della società nazionale, di decisiva importanza sul piano sindacale, perché solo con una sua adeguata soluzione una delle più numerose e sfruttate categorie di lavoratori potrà realizzare un effettivo e pieno potere di contrattazione, oggi contrastato dagli scandalosi abusi che avvengono in tanta parte del paese. Ma è anche un problema di eccezionale rilievo sul piano civile, sociale e politico perché ciò che tutt'ora avviene, in specie nel Mezzogiorno, in materia di collocamento, con il mercato di piazza, il caporalato, i favoritismi e la corruzione nell'avviamento e nell'accertamento, costituisce insieme una vergogna per un paese civile ed una delle ragioni fondamentali dell'arretratezza del Mezzogiorno.

La condizione umiliante di sfruttamento, di subordinazione, di limitazione dei diritti di libertà, di mortificazione della libertà umana, in cui sono tenuti tanti braccianti meridionali, impedisce ad essi di svolgere appieno quella funzione di progresso e di rinnovamento della società meridionale che ad essi spetta storicamente, insieme con i contadini e con la classe operaia.

Tutti sanno quale immenso prezzo di sacrifici e di sofferenze, di miseria e perfino di sangue, proprio per la questione del collocamento, è stato pagato da braccianti italiani, anche in questi ultimi decenni in cui pure l'Italia è stata retta da una Costituzione democratica e repubblicana. Lo dicono del resto, da una parte, la fuga di tanti braccianti dai campi, causata in misura notevole anche dalla volontà di non pagare più questo prezzo e di non sopportare più certe condizioni, e dall'altra le grandi e drammatiche lotte sindacali condotte e delle quali la strage di Avola rimane il simbolo.

Queste lotte, cui l'unità sindacale ha dato oggi una larghezza e un potenziale senza precedenti, hanno imposto la necessità di dare finalmente, dopo venti anni, una nuova regolamentazione del collocamento che tenesse presente, secondo l'impegno di Brodolini, le rivendicazioni dei braccianti.

Anche se l'urgenza della situazione ha imposto di provvedere alla regolamentazione con un decreto-legge e quindi ha ostacolato obiettivamente la possibilità di un approfondito ed ampio dibattito parlamentare, come sarebbe stato opportuno, noi vogliamo sottolineare alcuni fatti positivi. Innanzi tutto che la formulazione del decreto è avvenuta dopo una intensa e proficua consultazione con le organizzazioni sindacali secondo un metodo che si rivela sempre più significativo e importante. In secondo luogo perché, seppure in tempi accelerati, si sono avuti nella Commissione lavoro un impegnato ed aperto confronto di posizioni e la positiva ricerca di miglioramenti del testo, senza pregiudiziali discriminazioni. In terzo luogo anche in aula è stato possibile apportare alcuni miglioramenti.

In particolare vogliamo sottolineare, per quanto riguarda la salvaguardia delle condizioni particolari dei coltivatori diretti, che per essi non si pone un problema di contrapposizione con le rivendicazioni dei braccianti ma di convergenza intorno ai comuni obiettivi di rinnovamento dell'agricoltura.

Ciò nonostante non possiamo nascondere che, a nostro avviso, permangono alcune serie lacune e anche contraddizioni nel testo della legge che con i nostri emendamenti si sarebbero potute eliminare: lacune e contraddizioni che rendono la legge non pienamente corrispondente alle rivendicazioni delle masse braccianti e che ostacoleranno — questo è il peggio — il raggiungimento degli scopi che si dichiara di voler conseguire.

Pur non volendosi ancora riconoscere il diritto dei lavoratori alla gestione del colloca-

mento, ripristinando una gloriosa conquista delle tante leghe bracciantili, il decreto — riconfermando il carattere statale della funzione del collocamento — ne affida però la gestione a commissioni composte in maggioranza di rappresentanti dei sindacati dei braccianti. Noi troviamo profondamente contraddittorio che, dopo avere affermato questo principio, si sia voluto vietare a queste commissioni di eleggersi liberamente il proprio presidente, limitandone cioè in misura grave l'autonomia e la pienezza dei poteri e delle funzioni. Così per tutta un'altra serie di compiti le commissioni non hanno potere deliberante ma solo consultivo, specie per quanto riguarda la materia dei ricorsi.

Infine non si è voluto dare alle commissioni poteri ispettivi e di controllo nonché di contestazione nei confronti dei datori di lavoro. Permane, ci sembra, nel fondo, una mancanza di fiducia in quegli organi nuovi di democrazia e di partecipazione di base che invece, a nostro avviso, è essenziale per realizzare l'ingresso delle masse nel diretto governo della cosa pubblica, che costituisce la più salda garanzia della democrazia, della libertà e della legalità.

Vi è tutta una serie di lacune e di insufficienze già prospettate su cui non mi soffermo. Ma il problema più grave è certamente quello che deriva dal fatto che non vi sono oggi né un'adeguata politica né efficaci strumenti per realizzare il collegamento con una più giusta ripartizione del lavoro e una maggiore occupazione della manodopera agricola attraverso la realizzazione di grandi lavori di trasformazione, di irrigazione, di forestazione, nonché l'attuazione dei piani di zona cui potrebbero attendere gli enti di sviluppo agricolo adeguatamente finanziati e potenziati. Lo stesso dicasi per il fatto che vi sono ancora gravi sperequazioni nel campo previdenziale e assistenziale tra braccianti, contadini e altre categorie e per il fatto che siamo ancora ben lontani da un regime di effettiva sicurezza sociale.

Se non si provvederà in tempo a risolvere questi problemi gran parte degli effetti che ci si propone di conseguire con il decreto saranno difficilmente raggiunti e non sarà più possibile eliminare tante distorsioni e difficoltà. Urge in questo senso provvedere al più presto alla parificazione dei trattamenti previdenziali dei braccianti, dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri che, a causa di tale disparità, hanno cercato finora di avere l'iscrizione negli elenchi anagrafici.

Noi siamo però convinti che, nonostante questi limiti e i problemi aperti, il decreto convertito in legge, con i miglioramenti apportati in Commissione e in aula, può dare alle masse bracciantili italiane condizioni più favorevoli e strumenti più efficaci per far valere i loro diritti, per far avanzare il paese sulla strada del progresso delle campagne. Vogliamo sottolineare, in particolare, che con questa legge, nei prossimi mesi, decine e decine di migliaia di braccianti italiani faranno parte delle commissioni di collocamento, cioè assumeranno funzioni pubbliche, impareranno a far rispettare i diritti dei loro fratelli di lavoro, sapranno conoscere meglio i problemi, avranno, in una parola, un ruolo dirigente nuovo. Siamo certi che questo farà compiere un altro grande e decisivo passo in avanti alla capacità politica e sindacale di tutti i braccianti italiani, che già tanto glorioso contributo hanno dato alla causa del progresso sociale e della democrazia italiana. Sicché questo primo, parziale traguardo potrà avvicinare la conquista di una nuova politica del lavoro, della sicurezza sociale, di una disciplina generale del collocamento per tutte le categorie. Per questi motivi, non ostante le riserve ed i rilievi che abbiamo esposto, il gruppo comunista voterà a favore della conversione in legge del decreto sul collocamento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

ALINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega e compagno Mazzola ha già espresso a nome del mio gruppo, nel suo intervento di stamane, le nostre valutazioni e le nostre posizioni politiche sul decreto che stiamo per convertire in legge. Si tratta, a nostro avviso, di un provvedimento rilevante, che corona e sanziona un periodo di lunghe lotte condotte dai lavoratori della terra, lotte che sono state costellate anche da sacrifici e da lutti, l'ultimo dei quali è quello doloroso di Avola. È un provvedimento, quindi, destinato ad accrescere il potere dei lavoratori nelle campagne.

Tuttavia, come è già stato rilevato, esso non ci soddisfa completamente. Gli emendamenti presentati dal nostro gruppo e dal gruppo comunista, purtroppo respinti dalla maggioranza della Camera, miravano appunto a completare la riforma del collocamento agricolo, nel senso e nella direzione richiesti dai

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1970

sindacati e dai lavoratori, nel senso anche di quella intesa che era stata raggiunta tra il Ministero del lavoro, a nome del Governo, e le stesse organizzazioni sindacali.

Particolarmente importante per noi era e resta la questione dei poteri delle commissioni e l'attribuzione delle presidenze ai lavoratori stessi, anziché ai collocatori o ai funzionari ministeriali.

Per questi ed altri aspetti qui sollevati dalla sinistra, restano pertanto immutate le nostre riserve sull'insieme della questione e sulle lacune del procedimento, anche se daremo voto favorevole, come è già stato preannunciato. Consideriamo che quanto di positivo è contenuto nel provvedimento sia il risultato fondamentale della lotta unitaria delle masse contadine. Lo consideriamo un primo passo in avanti per la realizzazione di nuovi rapporti sociali nell'agricoltura e soprattutto per la conquista della gestione effettiva del collocamento da parte dei lavoratori e quindi contro la vergogna del mercato di piazza e del caporalato.

La lotta, pertanto, continua e continuerà affinché questo provvedimento non venga applicato in modo burocratico; continuerà per l'acquisizione del decreto sul sussidio di disoccupazione e soprattutto per la parificazione dei trattamenti assistenziali e previdenziali; continuerà per la piena occupazione e per una nuova politica nelle campagne, che ponga fine allo stato di arretratezza economica e sociale in cui si trovano, a seguito delle politiche portate avanti dai governi che si sono succeduti alla direzione del nostro paese.

A questa lotta dei lavoratori della terra, che si salda con quella degli operai per nuovi strumenti di potere a tutti i livelli della società, il gruppo del PSIUP darà sino in fondo il suo contributo nel paese e in Parlamento. *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, nel testo modificato con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente: » Provvi-

denze a favore dei mutilati e invalidi civili » (2191);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, recante provvidenze per il credito edilizio » *(approvato dal Senato)* (2332).

Sarà votato a scrutinio segreto anche il disegno di legge n. 2291 oggi esaminato.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente: » Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili » (2191):

Presenti	382
Votanti	266
Astenuti	116
Maggioranza	134
Voti favorevoli	241
Voti contrari	25

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbita la concorrente proposta di legge Boffardi Ines n. 2069.

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, recante provvidenze per il credito edilizio » *(approvato dal Senato)* (2332):

Presenti e votanti	382
Maggioranza	192
Voti favorevoli	279
Voti contrari	103

(La Camera approva).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli » (2291);

Presenti e votanti	382
Maggioranza	192
Voti favorevoli	357
Voti contrari	25

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbita la concorrente proposta di legge Gramegna n. 1602.

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Alesi
Alboni	Alessi
Aldrovandi	Alini

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1970

Allegri	Bucciarelli Ducci	de' Cocci	Giraudi
Allera	Buzzi	Degan	Giudiceandrea
Allocca	Caiati	De Laurentiis	Gonella
Amadei Leonetto	Caiazza	Del Duca	Gorreri
Andreoni	Calveti	Delfino	Gramegna
Andreotti	Calvi	Della Briotta	Granata
Anselmi Tina	Canestrari	Dell'Andro	Grassi Bertazzi
Antoniozzi	Caponi	De Lorenzo Ferruccio	Graziosi
Armani	Caroli	De Maria	Greggi
Assante	Carra	de Meo	Guarra
Avolio	Carta	De Mita	Guerrini Giorgio
Azimonti	Caruso	De Poli	Guglielmino
Azzaro	Cascio	de Stasio	Gui
Badaloni Maria	Cassandro	Di Benedetto	Guidi
Balasso	Castelli	Di Leo	Gullo
Baldani Guerra	Castellucci	Di Lisa	Gullotti
Baldi	Cataldo	di Marino	Helfer
Ballarin	Cattanei	Di Nardo Raffaele	Imperiale
Barberi	Cattaneo Petrini	D'Ippolito	Ingrao
Barbi	Giannina	Di Primio	Iotti Leonilde
Barca	Cattani	Di Puccio	Iozzelli
Bardelli	Cavaliere	Donat-Cattin	Isgrò
Bardotti	Cavallari	Drago	La Bella
Baroni	Cebrelli	Elkan	La Loggia
Bartesaghi	Ceravolo Domenico	Erminero	Lamanna
Bartole	Ceravolo Sergio	Esposito	Lattanzi
Bastianelli	Ceruti	Fabbri	Lattanzio
Beccaria	Cervone	Fasoli	Lauricella
Belci	Cesaroni	Felici	Lavagnoli
Berlinguer	Ciaffi	Ferrari Aggradi	Lettieri
Bernardi	Ciampaglia	Ferretti	Levi Arian Giorgina
Bertè	Cianca	Fibbi Giulietta	Lezzi
Biaggi	Ciccardini	Finelli	Lima
Biagini	Cicerone	Fiorot	Lizzero
Biagioni	Cingari	Flamigni	Lobianco
Biamonte	Cirillo	Forlani	Lodi Adriana
Bianchi Fortunato	Coccia	Fornale	Lombardi Mauro
Bianchi Gerardo	Cocco Maria	Foscarini	Silvano
Bima	Colajanni	Foschi	Longoni
Bini	Colleselli	Fracanzani	Lospinoso Severini
Bisaglia	Colombo Emilio	Frasca	Luberti
Bo	Compagna	Fregonese	Lucchesi
Bodrato	Conte	Fusaro	Lucifredi
Boffardi Ines	Corgbi	Galli	Luzzatto
Boldrin	Corona	Galloni	Macaluso
Boldrini	Cortese	Galluzzi	Maggioni
Bologna	Corti	Gaspari	Magri
Borghi	Cottone	Gastone	Malagugini
Borra	Craxi	Gerbino	Malfatti Franco
Borraccino	Cristofori	Gessi Nives	Mancini Antonio
Bosco	Cusumano	Giannini	Mancini Vincenzo
Botta	Dagnino	Giglia	Marchetti
Bottari	D'Alessio	Gioia	Marmugi
Bova	Dall'Armellina	Giolitti	Marocco
Brandi	Damico	Giomo	Marraccini
Bressani	D'Angelo	Giordano	Martelli
Brizioli	D'Arezzo	Giovannini	Mascolo
Bruni	D'Auria	Girardin	Massari

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1970

Mattalia
 Mattarella
 Mattarelli
 Maulini
 Mazza
 Mazzarrino
 Mazzola
 Mengozzi
 Merli
 Meucci
 Miceli
 Micheli Pietro
 Miotti Carli Amalia
 Miroglio
 Molè
 Monaco
 Monasterio
 Monti
 Morelli
 Moro Dino
 Morvidi
 Musotto
 Mussa Ivaldi Vercelli
 Nannini
 Napolitano Francesco
 Napolitano Giorgio
 Natali
 Natta
 Niccolai Cesarino
 Nicosia
 Nucci
 Ognibene
 Olmini
 Origlia
 Orilia
 Padula
 Pagliarani
 Pandolfi
 Pascariello
 Patrini
 Pellegrino
 Pellicani
 Pellizzari
 Pennacchini
 Perdonà
 Piccinelli
 Piccoli
 Pietrobono
 Pigni
 Pirastu
 Piscitello
 Pisicchio
 Pisoni
 Pistillo
 Pochetti
 Polotti
 Prearo
 Protti

Pucci di Barsento
 Pucci Ernesto
 Racchetti
 Radi
 Raicich
 Rampa
 Raucci
 Rausa
 Re Giuseppina
 Reale Oronzo
 Reggiani
 Restivo
 Revelli
 Riccio
 Rognoni
 Rosati
 Rossinovich
 Ruffini
 Russo Carlo
 Russo Vincenzo
 Sacchi
 Salizzoni
 Salomone
 Salvi
 Sandri
 Sangalli
 Sanna
 Santi
 Santoni
 Savio Emanuela
 Savoldi
 Scaglia
 Scaini
 Schiavon
 Scianatico
 Scotti
 Sedati
 Semeraro
 Serrentino
 Servadei
 Sgarbi Bompani
 Luciana
 Sgarlata
 Silvestri
 Simonacci
 Sinesio
 Sisto
 Skerk
 Sorgi
 Spadola
 Specchio
 Speranza
 Spitella
 Squicciarini
 Stella
 Storch
 Sullo
 Tani

Tantalo
 Taormina
 Tedeschi
 Terrana
 Terraroli
 Tocco
 Tognoni
 Toros
 Traina
 Traversa
 Tripodi Girolamo
 Truzzi
 Turchi
 Turnaturi
 Usvardi
 Vaghi
 Vallengiani
 Vecchi
 Vecchiarelli
 Vecchietti
 Venturoli
 Verga
 Vetranò
 Vetrone
 Vicentini
 Villa
 Vincelli
 Volpe
 Zaffanella
 Zamberletti
 Zanti Tondi Carmen
 Zucchini

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 2191:

Alboni
 Aldrovandi
 Allera
 Assante
 Ballarin
 Barca
 Bardelli
 Bartesaghi
 Bastianelli
 Berlinguer
 Biagini
 Biamonte
 Bini
 Bo
 Boldrini
 Borraccino
 Bruni
 Caponi
 Caruso
 Cataldo
 Cebrelli
 Ceravolo Sergio
 Cesaroni
 Cianca
 Cicerone
 Cirillo
 Coccia
 Colajanni
 Conte
 Corgi
 D'Alessio
 D'Angelo
 D'Auria
 De Laurentiis
 Di Benedetto
 di Marino
 D'Ippolito
 Di Puccio
 Esposto
 Fasoli
 Ferretti
 Fibbi Giulietta
 Flamigni
 Foscari
 Fregonese
 Galluzzi
 Gastone
 Gessi Nives
 Giannini
 Giovannini
 Giudiceandrea
 Gorreri
 Gramegna
 Granata
 Guglielmino
 Guidi
 Gullo
 Ingrao
 Iotti Leonilde
 La Bella
 Lamanna
 Lavagnoli
 Levi Arian Giorgina
 Lizzero
 Lodi Adriana
 Lombardi Mauro
 Silvano
 Luberti
 Macaluso
 Malagugini
 Marmugi
 Martelli
 Mascolo
 Mattalia
 Maulini
 Miceli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1970

Monasterio	Rossinovich
Morelli	Sacchi
Morvidi	Sandri
Napolitano iGorgio	Santoni
Natta	Scaini
Niccolai Cesarino	Sgarbi Bompani
Ognibene	Luciana
Olmini	Skerk
Orilia	Specchio
Pagliarani	Tani
Pascariello	Taormina
Pellegrino	Tedeschi
Pellizzari	Terraroli
Pietrobono	Tognoni
Pirastu	Traina
Piscitello	Tripodi Girolamo
Pistillo	Vecchi
Pochetti	Venturoli
Raich	Vetrano
Raucci	Zanti Tondi Carmen
Re Giuseppina	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Capra	Senese
Laforgia	Tarabini
Mitterdorfer	Tremelloni
Scarascia Mugnozza	

(concesso nella seduta odierna).

Carenini	Gitti
Corà	

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti proposte di legge dai deputati:

VENTUROLI: « Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 » (2377);

ANDREONI ed altri: « Norme in materia di affitto di fondi rustici » (2378);

GIRARDIN ed altri: « Obbligatorietà di due operatori nelle cabine di proiezione » (2381);

D'ANGELO ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti la scala mobile per le prestazioni economiche dell'assistenza ob-

bligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (2384);

DURAND DE LA PENNE: « Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente riordinamento della previdenza marinara » (2376);

BOFFARDI INES ed altri: « Norme per l'assistenza sanitaria ai cittadini ultrasessantacinquenni, titolari della pensione sociale istituita con legge 30 aprile 1969, n. 153 » (2379);

ZAMBERLETTI ed altri: « Modifiche all'articolo 40 della legge 14 luglio 1969, n. 471, ai fini di agevolare l'acquisto di strumenti scientifici e di beni strumentali di tecnologia avanzata » (2380);

GIRAUDI ed altri: « Riconoscimento del servizio prestato nella scuola primaria ai fini del trattamento economico e di carriera nella scuola media » (2382);

CIAMPAGLIA ed altri: « Modifiche alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, riguardante lo stato e l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza » (2383).

Saranno stampate e distribuite. Le prime quattro, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede. Delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

Annunzio di interrogazioni.

ARMANI, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. La Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 14,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dell'intervista concessa dall'anarchico Ivo Della Savia al giornale *Il Corriere della Sera* (25 febbraio 1970) e in particolare delle seguenti frasi:

« quell'amministratore di un partito di sinistra che anni fa sparì con tutta la cassa e non venne mai denunciato » e

« quel qualcuno che ha interesse a fare la rivoluzione e che desidera si determini un certo clima, che si vendano certi prodotti, un certo tipo di letteratura e che è disposto ad aiutare coloro che diano garanzie materiali che certe cose si facciano »;

se, dagli elementi in possesso delle autorità competenti, risulta che il Della Savia abbia voluto indicare, nel primo episodio, Giulio Seniga, che sparì con la cassa del PCI, e nel secondo l'editore Gian Giacomo Feltrinelli.

(4-11071)

SERVELO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se la polizia giudiziaria abbia condotto le indagini d'istituto a proposito di uno degli ultimi infortuni giornalistici occorso al deputato Eugenio Scalfari, alla cui vocazione per i colpi di Stato da rotocalco si deve la recente polemica di stampa e parlamentare circa la preparazione di squadre di guerriglieri, di destra naturalmente, in Corsica.

Per sapere se non si ritenga di rispondere alla manovra posta in essere dallo stesso Scalfari e da altri specialisti del *Giorno* (G. Bocca) e di *Panorama*, nel tentativo di screditare le forze dell'ordine, di spargere il dubbio sull'operato dei magistrati preposti all'inchiesta sulla strage di piazza Fontana a Milano e di presentare gradualmente il Valpreda quale vittima innocente della reazione in agguato.

Per sapere, infine, se non si ritenga di identificare le fonti delle informazioni dello Scalfari, e ciò ai fini di giustizia e per l'accertamento della verità.

(4-11072)

CAVALIERE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che nulla è stato

fatto dalla data del 14 giugno 1969 in cui veniva data risposta alla interrogazione numero 4-05091 — le ragioni per le quali non ancora si provvede ad eseguire l'impianto di pubblica illuminazione nel Rione Vignale (denominato anche Miranda) del comune di Accadia (Foggia), e per sapere come si intenda intervenire perché l'ENEL, senza ulteriori indugi, compia quanto è in suo dovere.

Si fa presente che il Rione Vignale interessa circa duemila abitanti, e la mancanza della pubblica illuminazione, oltre a creare grave disagio, costituisce anche motivo di pericolo per la incolumità delle persone, per la integrità delle cose e per l'ordine pubblico.

(4-11073)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa una nuova regolamentazione, meno corporativa e più rispondente alle pubbliche necessità, delle licenze di vendita dei giornali, oggi di fatto demandate alla esclusiva competenza di commissioni miste di giornalisti ed editori.

L'interrogante ritiene che anche in questo campo le decisioni debbano spettare ai pubblici poteri locali, i quali si varranno di tutte le utili collaborazioni sulla base di precisi piani urbanistico-distributivi.

Ciò eviterà i recenti scandali di punti di vendita ceduti — a Roma ed altrove — per cifre favolose, evitando contemporaneamente ogni pericolo di polverizzazione.

(4-11074)

PASCARIELLO e FOSCARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del provvedimento di sospensione adottato il 16 febbraio 1970 dal preside dell'istituto tecnico industriale Enrico Fermi di Lecce nei confronti di due studenti perché essi « poco diligentemente non riescono a trovare un mezzo di fortuna quando c'è lo sciopero del personale delle ferrovie »;

se non giudichi ingiustificabili e assolutamente arbitrari i motivi della sospensione;

se non ritenga di dovere urgentemente acclarare i fatti e disporre sollecitamente, data la gravità dell'episodio, la revoca del provvedimento.

(4-11075)

BOIARDI e LAMI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali iniziative intenda assumere in ordine alla difesa dell'arenile della costa adriatica fra Bellaria e

Torre Pedrera, pressoché scomparso a causa delle continue mareggiate e delle erosioni marine.

Si fa presente che nella zona vi sono numerose colonie di enti pubblici che hanno già subito danni pesanti e che vedono sempre più compromesse le loro indispensabili attività. (4-11076)

DE MARZIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che la maggior parte delle vie ed addirittura interi rioni della città di Manfredonia sono sprovvisti di impianti idrico e fognante e che circa un terzo delle abitazioni è ancora sprovvisto di impianti igienici e per conoscere, in considerazione sia del fatto che la composizione del sottosuolo rende particolarmente onerosa la costruzione della rete fognante e che il completamento delle opere richiede una spesa di quasi due miliardi, sia del fatto che al comune di Manfredonia è stato assegnato il ruolo di centro pilota dell'area industriale della provincia di Foggia, quali interventi urgenti e determinanti si ritenga di dover adottare. (4-11077)

BOTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti opere manutentive si intende intraprendere per la dissestata strada statale 31-bis da Casale a confine provincia Torino.

A parere dell'interrogante oltre al completo rinnovamento del manto bituminoso è necessario provvedere alla radicale sistemazione ed allargamento dovuti all'elevatissimo transito di automezzi che pone la strada statale 31-bis fra le più frequentate del compartimento di Torino.

Si rammenta ancora che la predetta statale scorre in territori del Basso Vercellese e del Monferrato ad elevato indice di depressione e che individuano nel miglioramento stradale un elemento di fondo per incentivare la zona. (4-11078)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere le ragioni per cui non si è riusciti ancora a conciliare l'orario dell'aliscafo con quello delle ferrovie per cui, arrivando l'aliscafo da Portoferrario (Livorno) a Piombino porto alle 7,55, non dà tempo ai viaggiatori di prendere il treno che da Piombino porto parte alle 7,53, treno che poi resta fermo, oltre mezz'ora, alla stazione di Piombino città. (4-11079)

ESPOSTO, OGNI BENE E DI MARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'elenco dei 53 progetti (e dei relativi singoli stanziamenti nonché degli operatori agricoli interessati) approvati dal Comitato permanente delle strutture agricole della CEE per il sesto periodo di operatività (anno 1969). (4-11080)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che difficilmente i pescatori marittimi raggiungono l'età pensionabile (60 anni) in condizioni fisiche idonee alla loro permanenza in mare.

Per sapere, di conseguenza, se non ritenga opportuno ridurre l'età minima pensionabile così come si verifica per altre categorie sottoposte a lavori particolarmente pesanti e logoranti. (4-11081)

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza della posizione assunta dal dottor Cristoforo Tirrito, prefetto di Pisa, in opposizione ad una deliberazione del consiglio comunale di Pisa in ordine alla costituzione dei consigli di quartiere;

se gli è noto che detta deliberazione fu decisa con il voto favorevole di tutti i partiti che componevano il suddetto consiglio comunale, escluso il MSI, in base alla quale sono stati costituiti quattro consigli di quartiere nei quali sono stati eletti ben 62 cittadini di tutte le correnti politiche e indipendenti e che la formazione di questi organi, che già hanno iniziato la loro positiva attività, è stata confortata dalla completa adesione di tutta l'opinione pubblica cittadina;

se non crede che la succitata opposizione non contrasti con quanto già avvenuto in altre città dove operano consigli di quartiere, ma soprattutto con lo spirito e la lettera della Costituzione la quale, nei suoi principi, esalta una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita democratica del comune e delle altre assemblee elettive locali;

se non crede che l'opposizione prefettizia non discenda da una visione tutta particolare che il prefetto di Pisa ha dello Stato e della legge che si ritrova in quanto da esso affermato all'atto del suo insediamento quando, fra l'altro, formulò il suo « auspicio anche che prosperino, con il presidio dello Stato e nel rispetto della legge, le espressioni di libertà nell'arte, nel pensiero e nelle scienze, che costituiscono onore e vanto della labo-

riosità ed intraprendenza di Pisa e della sua gente »;

se non ravvisa nel concetto di « presidio dello Stato » la immedesimazione dell'autorità tutoria nello Stato stesso che si arroga il diritto di interpretare la legge;

e quali provvedimenti intende adottare affinché l'applicazione dei principi costituzionali sia sottratta alla interpretazione di un prefetto in evidente contrasto con l'autonomia dei comuni e province solennemente sancita dalla Costituzione. (4-11082)

ESPOSTO E CICERONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti abbia adottato la prefettura di L'Aquila relativamente agli atti deliberativi del comune di Tagliacozzo per l'inclusione del piano regolatore, degli insediamenti turistici delle società « Piccola Svizzera » e « Marsia », i cui piani di lottizzazione e relative licenze sono stati dichiarati illegittimi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici fin dall'aprile 1969 (e di recente tale parere è stato ribadito dal provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila);

e per sapere quali rilievi abbia ritenuto di dover fare la prefettura stessa sul fatto, segnalato anche in un ricorso di 350 cittadini di Tagliacozzo, che quel comune non ha preteso dalle società sopracitate l'impegno della esecuzione a loro spese delle opere di urbanizzazione come per legge, né ha fatto valere la circostanza che nel caso di « Marsia » questa società opera in un'area già alienata ed acquistata al prezzo vile di lire 10 il metro quadrato, ma restituita al demanio con decreto del Capo dello Stato dell'8 gennaio 1965, per cui i beni, di cui qui si tratta, sono ritornati ai naturali proprietari e per conseguenza il comune interessato non può rinunciare ai suoi diritti, essendo così, i beni stessi, indisponibili. (4-11083)

BARDOTTI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, del turismo e spettacolo, della pubblica istruzione e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se le notizie riportate in un articolo, apparso sul quotidiano *La Nazione* del 28 febbraio 1970, dal titolo « Il porto di Torre del Sale », relative alla costruzione, da parte dell'ENEL, di una grande centrale termoelettrica, corrispondono a verità.

L'articolo citato, infatti, conclude con queste affermazioni: « Bisogna avere il coraggio

di dire che il golfo di Follonica, il più bel pezzo di mare della penisola, è destinato a diventare una fogna. Punto e basta. Che questo sia necessario per un milione di motivi può anche trovarci d'accordo, ma ciò non esime i responsabili di certe scelte dal dichiararsi responsabili anche di ciò che rovinano. E per sempre ».

L'interrogante chiede quali provvedimenti i Ministeri interessati intendano adottare al fine di consentire che la nascita di un impianto destinato ad incrementare in misura considerevole la depressa economia maremmana, non contribuisca a distruggere un patrimonio di bellezze naturali destinato, a sua volta, ad incrementare lo sviluppo turistico e quindi l'economia della costa grossetana, soprattutto nella zona del golfo di Follonica il cui avvenire potrebbe risultare definitivamente pregiudicato da una espansione non controllata della zona industriale di Piombino.

L'interrogante chiede che i Ministeri interessati esigano dagli enti operanti nella zona formali e precise garanzie in ordine alla possibilità di inquinamenti dell'atmosfera e del mare.

In particolare chiede al Ministero della pubblica istruzione di vigilare attraverso i suoi organi periferici, di solito intransigenti anche di fronte a progetti di semplici e minuscole costruzioni, affinché i grandiosi manufatti che stanno per sorgere evitino, al massimo possibile, di deturpare un paesaggio la cui bellezza è degna di essere strenuamente difesa. (4-11084)

BARDOTTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se corrispondono a verità le notizie diffuse dalla stampa locale relative ai criteri di preparazione dell'orario estivo che le ferrovie dello Stato adotteranno con il 31 maggio 1970.

Sembra infatti che la bozza di orario elaborato dalla direzione delle ferrovie dello Stato preveda la soppressione di ben sei fermate di treni a Chiusi-Chianciano Terme.

Questa prospettiva ha messo giustamente in allarme i responsabili della stazione termale di Chianciano, preoccupati delle conseguenze che un tale provvedimento provocherebbe nell'intera zona la cui economia si fonda esclusivamente sulla presenza dell'importante complesso termale.

L'interrogante, rendendosi interprete anche delle legittime rimostranze manifestate da tutte le forze politiche, economiche e sociali

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1970

operanti nella zona, chiede un intervento immediato del Ministro sugli organi amministrativi delle ferrovie dello Stato al fine di scongiurare una decisione che, se adottata nei termini temuti, costituirebbe un inevitabile strumento di accelerazione del decadimento economico cui sembra destinata l'intera provincia di Siena. (4-11085)

BARDOTTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che gli organizzatori del sesto concorso internazionale di Kerkrade, in Olanda, hanno nuovamente invitato a partecipare alla loro grande manifestazione l'Orchestra a plettro Senese, complesso che già in altre occasioni ha degnamente rappresentato il nostro paese al concorso medesimo.

Poiché la partecipazione del complesso senese al concorso di Kerkrade è subordinata, evidentemente, alla possibilità di finanziamento e poiché l'orchestra suddetta non possiede in proprio i mezzi idonei a sostenere una così onerosa trasferta, l'interrogante rivolge viva preghiera affinché il Ministero si decida ad accogliere la richiesta di contributo che anche quest'anno è stata regolarmente avanzata. (4-11086)

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i piani di emergenza che sono stati predisposti o che si intendono immediatamente predisporre per alleviare le drammatiche conseguenze dei fenomeni sismici che hanno sconvolto la situazione economica, sociale e civile della laboriosa popolazione della città di Pozzuoli.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di stanziare un finanziamento straordinario immediato per la costruzione di nuovi alloggi da assegnare alle famiglie degli sloggati e di quanti saranno costretti ad allontanarsi dalla città. E ciò anche in considerazione del fatto che la precaria sistemazione in ambienti provvisori non potrà protrarsi per lungo tempo.

Si chiede infine di conoscere in qual modo si farà fronte alle ripercussioni che si sono determinate e si andranno a determinare sul piano occupazionale per il pericolo di cessazione di attività produttive degli stabilimenti ubicati nella parte bassa della città (SOFER, SAIMCA, ecc.) nonché le provvidenze che si intendono adottare per le categorie dei contadini e quelle dei pescatori. (4-11087)

BUSETTO, VIANELLO, BORTOT, CHINELLO, FREGONESE, LAVAGNOLI, BALLARIN e MORELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è venuto a conoscenza di un fatto gravissimo accaduto a Padova nella notte tra il 2 e il 3 marzo 1970, che per il suo specifico carattere non ha precedenti negli atti della menomazione dei diritti e delle prerogative di cittadini eletti dal popolo, nonché della repressione più in generale.

È avvenuto infatti che, in seguito all'occupazione simbolica attuata dai consiglieri comunali comunisti di un ufficio del comune nella serata del 2 marzo, per attirare l'attenzione e la sensibilità dell'opinione pubblica cittadina sul comportamento antidemocratico del sindaco e della giunta di sospendere, senza alcun atto ufficiale ispirato a prassi democratica, l'attività in corso del consiglio comunale già convocata per la stessa serata e per le successive, e ciò per non affrontare un dibattito politico sullo sciopero unitario e compatto di tutti i dipendenti comunali di Padova, in corso da oltre 15 giorni e per diretta responsabilità della stessa amministrazione comunale, il sindaco ha voluto ed ottenuto dalla questura chiamando la polizia l'allontanamento dei consiglieri comunali con l'accusa, assurda quanto inconcepibile, di occupazione di pubblico edificio, quando si trattava di consiglieri che assolvevano il mandato ricevuto dai cittadini nella sede che è loro propria e cioè la residenza municipale. È grave che il procuratore della Repubblica abbia dato un mandato orale in sostegno dell'azione repressiva del sindaco e della polizia.

Gli interroganti chiedono di sapere il pensiero del Governo su quanto sopra denunciato e quale azione intende fare perché Padova, la città che ha un'università decorata di medaglia d'oro della Resistenza, non abbia più a subire un così grave e pesante intervento repressivo e lesivo della Costituzione repubblicana, assicurando ai consiglieri eletti le condizioni per l'assolvimento del loro mandato politico. (4-11088)

GORRERI e MARTELLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se intenda intervenire presso la EAGAT perché riveda la sua posizione sull'aumento dei prezzi ai curandi per le cure termali ai quali in quel di Salsomaggiore Terme la società per azioni Terme ha applicato un aumento spro-

porzionato tanto da raggiungere il 20 per cento dal 1° gennaio 1970.

Da notare che le tariffe delle cure termali del gruppo delle aziende EAGAT in questi ultimi anni sono aumentate costantemente toccando quote che vanno oltre il 60 per cento.

Gli interroganti richiamano pure la necessità di un urgente intervento nella vertenza aperta tra l'Istituto termale « Baistrocchi » di Salsomaggiore e la società per azioni Terme, in ordine all'aumento del 20 per cento del prezzo della fornitura delle acque, nonostante che nel mese di aprile 1969 veniva liberamente stipulato un accordo con l'Istituto Baistrocchi, compreso l'impegno della società per azioni Terme di iniziare le trattative per il rinnovo della convenzione delle forniture delle acque per la stagione 1970.

L'aumento quindi è arbitrario ed unilaterale e non applica le agevolazioni previste dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, per l'Istituto Baistrocchi che ha finalità preminenti di assistenza e beneficenza, al contrario, si minaccia di sospendere la erogazione con le conseguenze che ne deriverebbero.

Il consiglio comunale e dell'amministrazione provinciale di Parma con proprio voto hanno preso posizione contro la società per azioni Terme a favore del Baistrocchi considerando ingiusto l'aumento e chiedendo che sia riesaminata la richiesta anche per non aggravare ulteriormente l'economia del paese. Tale misura di aumento è ovvio che si ritorcerebbe a danno delle aziende del gruppo EAGAT, facendo perdere allo stesso la funzione calmieratrice e sociale.

Gli interroganti sottolineano che la politica indiscriminata dell'aumento dei prezzi non fa altro che appesantire il carovita a danno delle classi lavoratrici e che le aziende termali EAGAT con capitale azionario preminente delle partecipazioni statali devono perseguire nel loro ambito una politica di prezzi idonei a favorire e non già ad aggravare il termlismo sociale, che nel quadro della auspicata riforma sanitaria, le prestazioni e le istituzioni termali, dovranno divenire parte integrante del servizio sanitario nazionale.

(4-11089)

SISTO, BALDI E TRAVERSA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

1) perché l'ospedale civile di Racconigi (Cuneo) non ha ancora ottenuto la classificazione di « ente ospedaliero » ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

2) perché il regolamento organico del personale non sanitario, deliberato fin dal 14

novembre 1969 dal consiglio di amministrazione dello stesso ospedale civile, non ha ancora ottenuto l'approvazione, o quanto meno un giudizio, dall'organo tutorio.

Le due questioni meritano ogni attenzione sia perché si tratta di adempiere ad una legge decisiva nel quadro della riforma ospedaliera sia perché le legittime lunghe attese dei dipendenti dell'ospedale civile di Racconigi, fatte proprio dalla cittadinanza, stanno sfociando in un preoccupante stato di agitazione con astensioni dal lavoro e cortei dimostrativi per le vie della città.

(4-11090)

GALLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritiene legittimo e corretto il comportamento del direttore della sede INAIL di Gallarate (Varese) che ha fatto togliere i croceffissi dagli uffici della sede stessa.

(4-11091)

MARCHETTI, AZIMONTI, GALLI E ZAMBERLETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale attività abbia svolto la commissione collaudatrice per le case costruite dall'INCIS nel comune di Varese e nel comune di Ispra per i dipendenti del Centro comune di ricerca di Ispra, in relazione alle segnalazioni e ai reclami pervenuti dagli inquilini esprimenti un profondo malcontento, e quando ritiene che possano essere rassegnate le conclusioni del lavoro di detta commissione.

(4-11092)

DELLA BRIOTTA E POLOTTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per chiedere se non ritenga di sottoporre al Parlamento con la massima urgenza, per la sua ratifica, l'accordo aggiuntivo italo-svizzero in materia di sicurezza sociale.

Gli interroganti fanno presente che un ulteriore ritardo può pregiudicare in modo grave alcune facilitazioni che si vorrebbero accordare ai nostri lavoratori in Svizzera in materia di pensione.

(4-11093)

BALDANI GUERRA E GUERRINI GIORGIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

a) i lavoratori dipendenti dello stabilimento SAPEL di Montorio Veronese appartenente al gruppo Lanerossi dell'IRI sono costretti a lavorare in condizioni di ambiente insalubre e a ritmi lavorativi che superano ogni limite di sopportazione;

b) che alla maggioranza dei 130 dipendenti viene dato un salario quasi da fame;

c) che in seguito a tali dure condizioni i lavoratori hanno proclamato uno sciopero ad oltranza al fine di ottenere migliori condizioni di vita — se sono informati della grave situazione che preoccupa non solo i lavoratori, ma tutta la popolazione montoriense e quale concreta azione intendano svolgere per risolvere in senso positivo le giuste rivendicazioni poste al centro dalla rivendicazione sindacale.

(4-11094)

DELLA BRIOTTA E POLOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se non ritenga di dare disposizioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale che, in attesa dell'approvazione definitiva da parte del Parlamento, dell'accordo aggiuntivo italo-svizzero in materia di sicurezza sociale, voglia accettare le domande di prosecuzione volontaria di lavoratori i quali possono far valere unicamente i contributi relativi al periodo di lavoro svizzero.

Tale disposizione, a parere dell'interrogante, si giustifica con il fatto che il 30 aprile 1971 verrà a scadere la possibilità di fare i versamenti volontari prescindendo dall'età.

(4-11095)

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

a) quali interventi immediati si propongono di adottare per accogliere la legittima richiesta avanzata dal consiglio comunale di Roghudi (Reggio Calabria), con la deliberazione del 7 dicembre 1969, nella quale si denuncia lo stato di abbandono in cui è ridotto quel piccolo centro montano sconvolto dalle alluvioni del 1951, 1953 e 1959.

In particolare il consiglio comunale ha protestato contro la mancata attuazione degli impegni assunti riguardanti il trasferimento dell'abitato composto di tuguri e case malsane costruiti su una roccia;

b) i motivi che hanno causato i ritardi del finanziamento per il trasferimento parziale dell'abitato della frazione Ghorio per il quale già nel 1968 con proposta del genio civile al Ministero dei lavori pubblici e approvata dal provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, prevedeva una spesa di lire 550 milioni;

c) se alla luce della gravità e drammaticità della situazione di abitabilità e dei gravi pericoli di calamità naturale incombenti sui 1700 abitanti nonché della mancanza di ogni base economica, poiché le campagne sono state trasformate a boschi, non ritengono opportuno provvedere sollecitamente sia attraverso i fondi della legge speciale Calabria sia con finanziamenti straordinari del Ministero dei lavori pubblici ad un rapido trasferimento degli abitati in altra zona scelta dalla popolazione interessata.

(4-11096)

GALLI, AZIMONTI, MARCHETTI E ZAMBERLETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se ritiene legittima la reiezione della delibera della camera di commercio di Varese n. 335 del 27 novembre 1969 che destinava un milione alla cooperativa artigiana di garanzia per integrazione interessi sui finanziamenti concessi agli artigiani della provincia di Varese nel corso del 1969.

Gli interroganti rendono noto che la cooperativa stessa ha erogato nell'anno 1969 n. 241 finanziamenti per lire 146.650.000 e dal 18 maggio 1965 (data di inizio del suo funzionamento) a tutto il 31 dicembre 1969 n. 575 finanziamenti per lire 319.500.000 senza la perdita di una sola lira.

La mancata integrazione degli interessi significherebbe la fine di una iniziativa essenziale per la sussistenza e lo sviluppo dell'artigianato della provincia di Varese, iniziativa cooperativistica strutturata tra l'altro su uno statuto tipo diramato dal Ministero dell'industria.

(4-11097)

BRIZIOLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere in riferimento alla frana di eccezionali dimensioni che staccatasi dal colle di Grotte di Marmore a pochi metri dalla cascata delle Marmore, la sera dell'11 febbraio 1970 ha causato la rottura di due condotte di adduzione di acque del Velino agli stabilimenti della Terni, causando danni per quasi un miliardo e la temporanea riduzione di lavori agli impianti siderurgici della Terni, quali provvedimenti abbiano adottato od intendano adottare:

1) per accertare le cause della frana;

2) per evitare che ulteriori frane possano coinvolgere la stessa cascata delle Marmore, che per la sua bellezza costituisce una delle maggiori attrazioni turistiche del nostro paese o interrompere le due condutture rimaste in efficienza con danni incalcolabili agli stabili-

menti siderurgici della Terni, e dell'intera economia regionale;

3) per garantire, attraverso appositi interventi, che le condutture danneggiate siano al più presto riparate ed i programmi di espansione economica ed occupazionale della Terni non siano ritardati per quanto accaduto. (4-11098)

BRIZIOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere i motivi per cui la Direzione generale dei Monopoli di Stato ha rifiutato di autorizzare la comunicazione dei voti conseguiti ed il rilascio di copia fotostatica dei quattro compiti effettuati dal consigliere tecnico di 1^a classe Foscarini dottor Umberto di Perugia che in data 20, 21, 22, 23 gennaio 1970 ha sostenuto le prove scritte di esame per il passaggio alla qualifica di vice-direttore.

Per sapere se non ritenga, poiché le vigenti disposizioni in materia di pubblici concorsi non vietano che sia data comunicazione dei voti riportati, di intervenire affinché la Direzione dei Monopoli di Stato fornisca le notizie richieste dallo stesso Foscarini dottor Umberto. (4-11099)

STORCHI E GIRARDIN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per l'urgente attuazione del sostegno irriguo di Pontelongo, in provincia di Padova, di cui più volte è stata segnalata l'importanza, allo scopo di avviare a soluzione la grave situazione di depressione della zona interessata, e ciò anche in riferimento alla necessaria garanzia di una adeguata disponibilità di acqua che potrebbe essere compromessa da concessioni di derivazioni dai fiumi Brenta e Bacchiglione, che non avessero a tener conto del progetto di cui sopra. (4-11100)

GIOVANNINI, MARMUGI, NICCOLAI CESARINO, RAICICH E BIAGINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a loro conoscenza la lettera che in data 7 febbraio 1970 il vicepresidente della RAI-TV, dottor Italo De Feo, ha inviato al direttore dell'Unione industriale pratese, dottore Alberto Parenti, apparsa anche sulla stampa, dalla quale appare che il predetto vicepresidente abbia aderito alla richiesta

della Organizzazione industriale di Prato intesa a bloccare o quanto meno a manovrare l'allestimento di un servizio televisivo TV-7 sul lavoro a domicilio a Prato, che ha assunto da tempo fenomeno di degradazione sociale;

se ciò risultando, come fa presumere la non più avvenuta trasmissione del servizio suddetto già allestito o che stava per essere allestito, un siffatto atteggiamento del dottor De Feo non sia un fatto intollerabile con gli inquirizzi di autonomia da privati e di imparzialità delle trasmissioni radiotelevisive;

e se, conseguentemente, non si sia ancora resa incompatibile la presenza dello stesso dottor De Feo alla vicepresidenza della RAI-TV, ente di Stato. (4-11101)

BORRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere in merito ai riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-1918, in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 263:

a) i criteri e le modalità dell'esame delle domande presentate;

b) i motivi del forte ritardo lamentato dagli interessati a conoscere l'esito della loro domanda e ad avere un riconoscimento che, ammesso per legge dopo 50 anni, dovrebbe, per ragioni ovvie, essere ora sollecitato al massimo;

c) le previsioni sulla definizione delle restanti domande.

L'interrogante chiede di conoscere, in considerazione del doveroso riconoscimento a chi ha generosamente servito il paese e alla urgenza di concretarlo anche per l'età degli interessati, se non si ritiene opportuno accelerare la definizione delle pratiche anche con la predisposizione di attività straordinaria, adeguata nel personale addetto agli uffici competenti. (4-11102)

BELCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare al fine di determinare la tariffa degli onorari professionali degli spedizionieri doganali, strumento indispensabile affinché tale categoria possa fruttuosamente svolgere le proprie attività, dopo il riconoscimento giuridico della professione avvenuto con legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

L'interrogante ricorda che l'articolo 11 di detta legge prevede appunto l'emanazione della tariffa per gli onorari professionali, ma gli

organi responsabili non hanno provveduto alla sua determinazione benché le norme di attuazione della legge siano in vigore dal 1964.

(4-11103)

BIGNARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia riferita dai giornali, secondo cui nel penitenziario di Ragusa è stato solennemente conferito il cavalierato di Vittorio Veneto al detenuto per omicidio Giovanni Castellano, e come ciò si concili col fatto che molti galantuomini attendono da oltre due anni il predetto cavalierato di Vittorio Veneto, per la concessione del quale si richiede loro di presentare il certificato penale. (4-11104)

BRIZIOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se risponde a verità che dopo la soppressione e sdemanializzazione del tronco ferroviario Spoleto-Norcia:

1) l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha disposto la vendita delle aree, delle opere d'arte e dei materiali della ferrovia Spoleto-Norcia;

2) l'ANAS ha chiesto di occupare, in vari punti la sede della ferrovia per effettuare rettifiche alla strada statale Triponzo-Norcia.

Per conoscere infine, in caso affermativo, se non ritenga di intervenire per la sospensione della vendita e di qualsiasi altra concessione, per prendere in considerazione la cessione della ferrovia al consorzio costituitosi tra l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Spoleto, il comune di Spoleto, la provincia di Perugia ed altri enti per la salvaguardia

e la gestione di tale tronco ferroviario di indubbia importanza per lo sviluppo economico e turistico di Spoleto e della montagna spoletina. (4-11105)

BRIZIOLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza del recente sciopero di protesta dei commercianti di Foligno, per l'autorizzazione che sarebbe stata concessa dalla camera di commercio di Perugia, alla apertura di un grande magazzino a prezzo fisso nella città di Foligno, nonostante il parere contrario della giunta comunale e nonostante la presenza di altri supermercati e di oltre 1.500 licenze nella stessa città di Foligno.

Per sapere se non ritenga di intervenire affinché la prefettura di Perugia riesamini la disposta concessione che stante la forte concorrenza già esistente difficilmente assolverebbe ad una funzione calmieratrice, mentre certamente metterebbe in crisi i numerosi piccoli commercianti e contribuirebbe ad aumentare la disoccupazione.

Se non ritenga infine, poiché il problema di Foligno riflette una situazione generale, di salvaguardare i piccoli commercianti di fronte all'invasione dei supermercati. (4-11106)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se il giornalista Claudio Risè de l'Espresso, presidente del gruppo giornalisti democratici contro la repressione, è lo stesso Claudio Risè che il 14 maggio 1967 fu arrestato e associato alle carceri di San Vittore e denunciato alla magistratura in data 15 maggio 1967 per atti osceni in luogo pubblico. (4-11107)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se i rilievi fatti pubblicamente dall'ammiraglio Birindelli, sullo stato di impreparazione della nostra marina, rispondano al vero, e quali provvedimenti si intendano adottare, soprattutto per rispondere allo stato di tensione persistente nel Mediterraneo, alla presenza in esso di una poderosa flotta sovietica ed al continuo incremento delle forniture di armi ai paesi implicati nel conflitto medio-orientale.

« In particolare, per sapere:

a) se si è dato corso alla concertazione con gli alleati sulle misure necessarie per far fronte alla minaccia politica e militare costituita dall'incremento della flotta sovietica nel Mediterraneo (raccomandate dall'Assemblea dell'UEO del giugno 1969), anche mediante la costituzione di una forza integrata di sottomarini nucleari con armamento convenzionale (secondo la proposta UEO del 12 dicembre 1966);

b) se si è pensato al potenziamento dei servizi di informazione e di rilevamento, per poter seguire l'evoluzione di tutte le forze militari — terrestri, navali ed aeree — presenti nel bacino del Mediterraneo.

(3-02920)

« ZAMBERLETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali, del commercio con l'estero e del tesoro per conoscere:

a) quali motivi urgenti giustifichino e a quanto ammonti l'impegno di valuta estera evidentemente connesso con l'annunciata realizzazione in Marocco, da parte dell'ENI e di capitali locali, di 23 centri di ristoro dotati di locande, *snack-bar*, ristoranti o *motels* in un periodo in cui per ragioni di politica economica tante altre operazioni con l'estero ben più interessanti per il lavoro e per l'industria nazionale attendono la necessaria autorizzazione;

b) se i Ministri concordino sulla legittimità di iniziative turistiche all'estero da

parte dell'Ente di Stato in questione, cui sono affidati dalla legge compiti di tutt'altra natura, o non piuttosto ritengano che verso tali iniziative vengano incoraggiati operatori nazionali specializzati nel ramo;

c) quale sia stato a tutto il 1969 l'ammontare degli investimenti all'estero nel settore turistico-alberghiero da parte del gruppo ENI.

(3-02921) « SPITELLA, BERNARDI, VAGHI, SANGALLI, LOBIANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della sanità, per sapere se gli sia nota la situazione verificatasi a Pontecorvo (Frosinone) dove un bambino è morto ed altri cinque si sono ammalati di meningite cerebro-spinale; se gli sia noto altresì che anche in altri comuni della provincia di Frosinone si sono verificati casi di bambini attaccati dallo stesso morbo.

« Per conoscere infine quali provvedimenti urgenti di carattere sanitario abbia già adottato o intenda adottare per limitare la portata del drammatico evento e per estirparne le cause.

(3-02922)

« PIETROBONO, ASSANTE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza dell'occupazione della Società per azioni « Massolombarda » di Massalombarda messa in atto dalle maestranze in seguito all'ingiustificato licenziamento di 32 dipendenti.

« Chiedono inoltre di sapere se i Ministri competenti non ritengano di dover intervenire perché la direzione dell'azienda chiami le organizzazioni sindacali a collaborare al piano di ristrutturazione dell'azienda stessa, al fine di garantire il posto di lavoro a tutti i dipendenti e di impedire l'ulteriore degradazione della vita economica della zona.

(3-02923) « AVOLIO, ALINI, LATTANZI, LAMI ».